CAMERA DEI DEPUTATI

552. MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2025

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta delle elezioni	*Pag.*	3
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	6
Giustizia (II)	»	18
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	44
Finanze (VI)	»	55
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	67
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	75
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	79
Affari sociali (XII)	»	88
Agricoltura (XIII)	»	90
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	»	99
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica	»	100
Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2	»	101

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 . *Pag.* 102

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 104

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente sulla programmazione dei lavori dei Comitati di verifica 3

GIUNTA PLENARIA

Martedì 16 settembre 2025. – Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 13.

Comunicazioni del Presidente sulla programmazione dei lavori dei Comitati di verifica.

Federico FORNARO, *presidente,* ricorda che la Giunta delle elezioni ha deliberato l'apertura di quattro istruttorie, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento della Giunta delle elezioni, nella seduta del 22 luglio scorso nell'ambito dell'esame della Relazione nazionale. Facendo seguito a tale deliberazione, comunica la composizione dei Comitati di verifica definita sulla base delle designazioni pervenute dai Gruppi:

Comitato di verifica per la XI Circoscrizione Emilia-Romagna:

FORNARO Federico, presidente relatore

BICCHIELLI Pino (NM (N-C-U-I)-M)

BORRELLI Francesco Emilio (AVS)

CANDIANI Stefano (LEGA)

DELLA VEDOVA Benedetto (MISTO-+E)

MARINO Maria Stefania (PD-IDP)

ORRICO Anna Laura (M5S)

PELLICINI Andrea (FDI)

PITTALIS Pietro (FI-PPE)

SOTTANELLI Giulio Cesare (AZ-PER-RE)

Comitato di verifica per la XII Circoscrizione Toscana:

FORNARO Federico, presidente relatore

AIELLO Davide (M5S)

BICCHIELLI Pino (NM (N-C-U-I)-M)

BORRELLI Francesco Emilio (AVS)

COIN Dimitri (LEGA)

DELLA VEDOVA Benedetto (MISTO-+E)

LA SALANDRA Giandonato (FDI)

PITTALIS Pietro (FI-PPE)

PORTA Fabio (PD-IDP)

SOTTANELLI Giulio Cesare (AZ-PER-RE)

Comitato di verifica per la XXI Circoscrizione Puglia (collegi plurinominali P01 e P03):

FORNARO Federico, presidente relatore

ASCARI Stefania (M5S)

BICCHIELLI Pino (NM (N-C-U-I)-M)

BORRELLI Francesco Emilio (AVS)

DELLA VEDOVA Benedetto (MISTO-+E)

GIGLIO VIGNA Alessandro (LEGA)

MALAVASI Ilenia (PD-IDP)

PITTALIS Pietro (FI-PPE)

SOTTANELLI Giulio Cesare (AZ-PER-RE)

VINCI Gianluca (FDI)

Comitato di verifica per la XXI Circoscrizione Puglia (collegi plurinominali P02 e P04):

FORNARO Federico, presidente relatore

AURIEMMA Carmela (M5S)

BICCHIELLI Pino (NM (N-C-U-I)-M)

BORRELLI Francesco Emilio (AVS)

DELLA VEDOVA Benedetto (MISTO-+E)

PANIZZUT Massimiliano (LEGA)

PITTALIS Pietro (FI-PPE)

SBARDELLA Luca (FDI)

SOTTANELLI Giulio Cesare (AZ-PER-RE)

STUMPO Nicola (PD-IDP)

Ricorda quindi che, per quanto riguarda la programmazione dei lavori dei predetti Comitati, secondo quanto convenuto in seno all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 30 luglio 2025, sarà seguito un criterio sequenziale, di carattere oggettivo, in analogia con quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del regolamento della Giunta (che stabilisce che sia nominato un relatore per ogni circoscrizione individuandolo a turno in ragione di età e seguendo « l'ordine numerico delle circoscrizioni »).

Comunica pertanto che dapprima saranno avviati i lavori del Comitato di verifica relativo alla XI circoscrizione Emilia-Romagna; una volta concluso il relativo *iter* si procederà con i lavori del Comitato di verifica relativamente alla XII circoscrizione Toscana (per cui è pendente il ricorso presentato dalla candidata Irene Gori); successivamente saranno svolti i lavori relativi alla XXI circoscrizione Puglia (collegi plurinominali P01 e P03 in relazione ai quali è pendente il ricorso del candidato Marcello Lanotte) e, infine, la XXI circoscrizione Puglia (collegi plurinominali P02 e P04).

Fa presente che, per quanto riguarda la circoscrizione Estero, nelle prossime settimane sarà calendarizzata una seduta della Giunta plenaria per dare conto dei lavori del Comitato di verifica attualmente in corso.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) ricorda che il Comitato di verifica per la circoscrizione Estero di cui è correlatore, con riferimento alla ripartizione America meridionale sta concludendo l'esame di un ulteriore campione del 5 per cento delle schede bianche, nulle e contestate, come deliberato dalla Giunta. Secondo quanto convenuto, tale esame potrebbe verosimilmente concludersi entro la prima decade del mese di ottobre.

Federico FORNARO, *presidente*, preso atto della comunicazione del relatore del Comitato di verifica per la circoscrizione Estero e tenuto conto, in particolare, del

fatto che nei Comitati di verifica sono designati rappresentanti di gruppi che hanno un solo deputato presso la Giunta, che quindi devono essere presenti a tutti i Comitati, ricorda la prassi seguita dalla Giunta in questa e nelle precedenti legislature. Pertanto, l'avvio dei lavori dei Comitati relativi alle circoscrizioni del territorio nazionale potrà iniziare subito dopo la conclusione dell'attività del Comitato Estero.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle 13.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. C. 1917-B cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 6

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 117/25: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2570 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 12

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 16

DL 110/25: Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. C. 2586 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 14

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 17

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. C. 2097-A e abb. 15

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028. Atto n. 289 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 15

SEDE REFERENTE

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Vice Ministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 10.45.

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.

C. 1917-B cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 settembre 2025.

Nazario PAGANO, *presidente,* ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione e che oggi, entro le ore 12, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, la Commissione dovrà procedere alla votazione sul conferimento del mandato ai relatori. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Alfonso COLUCCI (M5S) esprime la totale contrarietà del suo gruppo sul disegno di legge costituzionale presentato dal Go-

verno e licenziato in prima lettura senza alcuna modifica rispetto al testo originario, sottolineando come nessuna delle proposte emendative presentate dall'opposizione sia stata oggetto di approvazione né di discussione. Aggiungendo di non ricordare alcun intervento della maggioranza in difesa del provvedimento, considera una grave anomalia costituzionale il fatto che una riforma così importante non sia stata condivisa con le opposizioni e sia stata sostanzialmente blindata dal Governo, in violazione delle prerogative del Parlamento. Quanto al merito, evidenzia la falsità dello slogan « separazione delle carriere » adottato per identificare il provvedimento costituzionale dal momento che le carriere dei magistrati sono già separate in virtù di una legge ordinaria e che di conseguenza si sarebbe potuti intervenire con il medesimo strumento per stabilire ulteriori limiti alle funzioni attribuite ai pubblici ministeri ed ai giudici. Il citato slogan nasconde la verità, vale a dire che il provvedimento in esame rappresenta la resa dei conti del centro destra, e in particolare di Forza Italia, nei confronti dei magistrati, che rappresentano un presidio di legalità e che hanno avuto il merito di condurre indagini sulla mafia, in particolare negli anni settanta e novanta, senza contare l'inchiesta su Mani pulite. Si dichiara convinto che Berlusconi, il quale nel 2003, da Presidente del Consiglio, aveva definito i magistrati mentalmente disturbati e antropologicamente diversi, stia festeggiando la resa dei conti verso il controllo di legalità. Rileva come l'attuale maggioranza, che appare restia a sottoporsi al principio di legalità, aspirando al contrario all'impunità rispetto al controllo dei giudici, abbia spezzato l'equilibrio tra i tre poteri, forti di un'affermazione populista secondo cui la forza dei numeri concede il diritto di governare senza alcun disturbo. Evidenzia che al contrario per il suo gruppo la politica ha il dovere di sottoporsi al controllo di legalità ed i deputati, lungi dall'essere *legibus soluti*, sono tenuti a rappresentare un modello. Nel sottolineare la deriva cui ci conduce la maggioranza di centrodestra con il voto in Commissione ed in Assemblea, fa presente che il referendum confermativo darà la possibilità ai cittadini di esprimersi e di dire « no » alla separazione delle carriere e all'attuale maggioranza.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) esprime la contrarietà del Partito democratico alla riforma costituzionale in atto, che considera sbagliata sia nel metodo sia nel merito. Quanto al metodo, ricorda che la Carta costituzionale è di tutti, stabilendo regole e principi validi per l'intera comunità e garantendo diritti e libertà dei cittadini. Sarebbe quindi stata cosa buona e giusta mettere mano alla Costituzione con il coinvolgimento dell'opposizione, evitando colpi di mano da parte della maggioranza; al contrario è la prima volta che una riforma costituzionale viene licenziata dal Parlamento nello stesso identico testo uscito dal Consiglio dei ministri. Reputa pertanto inaccettabile che nessun emendamento sia di maggioranza sia di opposizione sia stato preso in considerazione e sottolinea il fatto che un disegno di legge costituzionale sia stato esaminato alla stregua di uno dei tanti decreti legge. Ribadendo che la Costituzione è di tutti e non è nella disponibilità della sola maggioranza, sempre con riguardo al merito evidenzia che la riforma in esame, lungi dall'essere frutto di un disegno complessivo di miglioramento della Carta, rappresenta il risultato di una spartizione fra le tre forze di maggioranza, insieme al premierato e all'autonomia differenziata bloccata dalla Corte costituzionale. Augurandosi che il referendum confermativo bocci la riforma, ricorda che la separazione delle carriere è stata attuata con legge ordinaria dall'allora Ministra Cartabia ed è già nei fatti, dal momento che soltanto l'un percento dei magistrati è passato da una funzione all'altra. Nel domandarsi per quale motivo, volendo separare le carriere, non si siano allora previsti concorsi differenziati per le due funzioni, aggiunge che la riforma in esame non migliorerà il funzionamento della giustizia, dal momento che per raggiungere tale obiettivo servirebbero interventi di natura diversa, più volte suggeriti dall'opposizione, volti a rafforzare le tutele dei cittadini nel processo, a ridurre i tempi delle sentenze e a

promuovere il processo telematico. Nel ricordare che la giustizia investe il bene prezioso della libertà delle persone, rileva come nulla di quanto appena indicato sia stato fatto dalla maggioranza, che addirittura con la scorsa manovra ha sottratto al comparto 500 milioni di euro. Richiamando la volontà più volte preannunciata dal suo gruppo di mettere mano alla degenerazione del fenomeno correntizio nella magistratura, evidenzia che la riforma in atto ha l'unico obiettivo di indebolire l'indipendenza dei magistrati e dell'organo di autogoverno.

Quanto al merito del provvedimento, richiama in particolare il ricorso al sorteggio per la formazione dei due Consigli della magistratura che, venendo meno al criterio costituzionale della rappresentanza, impedisce oltretutto la valorizzazione del merito, tanto decantato dalla maggioranza. Ricorda che neanche sulla proposta dell'opposizione di garantire almeno la parità di genere, pur nell'ambito di una soluzione sbagliata come quella del sorteggio, si è registrata un'apertura da parte della maggioranza, che si è limitata a un timido ordine del giorno sull'argomento. Nel ribadire che il suo gruppo è a favore di una vera riforma della giustizia, rileva come la separazione delle carriere rappresenti esclusivamente un feticcio ideologico, rispetto al quale si chiameranno i cittadini ad esprimersi. Preannuncia in conclusione il voto contrario del Partito democratico sul conferimento del mandato ai relatori.

Filiberto ZARATTI (AVS) esprime la contrarietà del suo gruppo alla riforma in esame e. richiamando le considerazioni di metodo già illustrate dai colleghi, sottolinea come la *conditio sine qua non* per la modifica della Costituzione sia un dibattito franco e collaborativo con tutte le forze politiche. Al contrario, in quest'occasione, peraltro su un tema delicato e importante per la vita del Paese e dei cittadini come la giustizia, l'esame si è svolto senza che sia stato approvato e nemmeno discusso un solo emendamento dell'opposizione, imponendo *manu militari* la decisione del Governo. Rivolgendosi in particolare al Vice ministro Sisto, si domanda quanto sia compatibile con la Costituzione un'iniziativa del Governo e non del Parlamento, addirittura senza alcuna modifica parlamentare rispetto al testo originario. Nel sottolineare l'esigenza di dedicare una discussione al tema della giustizia e la disponibilità del suo gruppo a prendervi parte, evidenzia che il dibattito che non è stato possibile svolgere in sede parlamentare si trasferirà nelle piazze, in vista del referendum confermativo, quando sarà inevitabile ascoltare anche la voce della maggioranza finora silente. Nel ribadire quindi che la discussione sul merito si sarebbe potuta fare, ricorda il lungo ed ampio dibattito dedicato al tema dall'Assemblea costituente che alla fine si orientò per il ruolo unico, considerando la formazione comune dei magistrati elemento fondamentale a garanzia di una valutazione serena e consapevole sia per la funzione requirente sia per la funzione giudicante. Dichiarando quindi che l'indisponibilità a discutere è venuta dalla maggioranza e non dall'opposizione, concorda con le considerazioni del collega Alfonso Colucci in ordine al fatto che alla separazione delle carriere, già esistente nei fatti, si sarebbe potuto mettere mano a mezzo di una legge ordinaria. Nel richiamare i numeri risibili dei passaggi tra le due funzioni, segnala in particolare che nel 2019 soltanto 5 magistrati sono passati dalla funzione giudicante a quella requirente mentre diciannove sono stati i pubblici ministeri che sono diventati giudici. Si tratta quindi di una battaglia strumentale della maggioranza, che non ha fatto alcunché per migliorare il sistema giustizia, la cui questione fondamentale rimane la tutela del diritto di difesa del cittadino, cui vanno garantiti gli stessi diritti degli inquirenti, argomento sul quale peraltro il Viceministro Sisto è intervenuto in più occasioni. Aggiungendo che la maggior efficacia del sistema si raggiunge piuttosto con nuove assunzioni e con il migliore funzionamento dei tribunali, ricorda che il Governo non ha messo a disposizione del settore neanche un euro, preferendo invece aumentare lo scontro ideologico con i magistrati, che rappresentano uno degli ultimi ostacoli aduna gestione autoritaria del potere. Sot-

tolineando come dietro la riforma in atto vi sia soltanto la volontà revanchista della maggioranza nei confronti dei magistrati, ribadisce l'assoluta contrarietà del suo gruppo che ritiene la loro indipendenza uno degli elementi fondanti di ogni democrazia. Richiama quindi le molte perplessità circa il merito del provvedimento, a cominciare dalla creazione di due distinti Consigli della magistratura, il cui esito prevedibile è quello di rendere il CSM della funzione requirente più soggetto alle influenze dell'Esecutivo. Quanto all'adozione del criterio del sorteggio, ritiene non si possa sottrarre al singolo magistrato la possibilità di scegliere quale tra i suoi colleghi sia in grado di meglio rappresentarlo nell'organo di autogoverno, sottolineando come elemento distintivo di un Paese democratico sia anche il diritto alla scelta della rappresentanza. Stigmatizza in conclusione il comportamento del Governo e della maggioranza che hanno escluso ogni possibilità di dialogo e di confronto su una questione che riguarda tutti e che modifica la Carta costituzionale, nata dalla resistenza al regime fascista. Preannuncia in conclusione il voto contrario del suo gruppo al conferimento del mandato ai relatori.

Federico FORNARO (PD-IDP) evidenzia che si sta consumando l'ultimo atto in Commissione di un percorso che oggi. in seconda lettura, sia per motivi regolamentari sia per le scelte fatte a suo tempo dalla maggioranza, si traduce in un passaggio scontato e in un ulteriore tassello all'assenza di confronto. Rileva al contrario l'assoluta necessità di tale confronto sia trattandosi di una riforma costituzionale sia in ragione dell'incandescenza della materia che divide la politica da oltre trent'anni. A suo avviso si sta eludendo lo spirito dell'articolo 138 della Costituzione, a cominciare dalla scelta non scontata di affidare l'iniziativa della riforma costituzionale a un provvedimento governativo invece che parlamentare, potendosi invece optare per una soluzione più rispettosa che vedesse sottoscrivere e presentare il medesimo testo dai capigruppo di maggioranza in Parlamento. La situazione è stata aggravata dalla scelta già ricordata dai colleghi di non lasciare all'intero Parlamento, e non dunque alla sola opposizione, la possibilità di intervenire sul testo neanche con un singolo emendamento. Rileva quindi che ci si avvia a battere un record, dal momento che per la prima volta nella storia repubblicana si procederà all'approvazione di una riforma costituzionale senza alcuna modifica rispetto al testo originario.

Considera ciò un tradimento dell'articolo 138 della Costituzione, uno schiaffo al Parlamento ed un'umiliazione del ruolo di deputati e senatori oltre che, secondo alcuni giuristi, un'anticipazione del futuro, nel caso in cui venisse approvata la proposta sul premierato, con la dissoluzione dell'equilibrio tra i poteri e con l'Esecutivo in posizione superiore rispetto al legislativo. Rileva che lo schiacciamento del Parlamento sui voleri di Palazzo Chigi è sbagliato per qualsiasi provvedimento e a maggior ragione in caso di riforme costituzionali, considerato che, come già ricordato dalla collega Bonafè, tutti si riconoscono nella Costituzione, che regola la convivenza civile, politica ed istituzionale. Si tratta dunque di una scelta violenta che umilia il Parlamento e che costituisce un precedente pericoloso, in cui tre leader di partito si mettono d'accordo e impongono le loro decisioni a maggioranza e opposizione. Ricorda quindi che la nostra è una Repubblica parlamentare e che la centralità del Parlamento costituisce un asso fondate della Costituzione, sottolineando come questa, al di là del merito, sia la ragione della contrarietà del Partito democratico, che verrà fatta valere in Assemblea e fuori dal Parlamento, in occasione del prevedibile referendum confermativo. Aggiunge che su una questione che avrebbe richiesto un confronto serio, la maggioranza si è dimostrata incapace di ascoltare le critiche fondate, le riserve e i dubbi espressi da giuristi ed esperti della materia sia in audizione sia sulla stampa, adottando una congiura del silenzio ed evitando di interloquire con l'opposizione, per difendere l'impostazione del Governo. Nel ribadire che le modifiche della Costituzione avrebbero bisogno di un approfondimento serio, non viziato dagli eccessi propagandistici, fa presente che

quella in esame non è una riforma della giustizia e che la separazione delle carriere è già legge dello Stato. Si tratta quindi del frutto di una propaganda costruita artatamente, in sfregio alla magistratura, la cui autonomia viene indebolita con lo sdoppiamento dell'attuale Consiglio superiore, a conclusione di una lotta trentennale contro i magistrati, peraltro proprio nel momento in cui è stato raggiunto un livello avanzato di pluralità delle posizioni al loro intervento. Tiene a far presente che non risponde al vero il fatto che l'opposizione fosse indisponibile al confronto e a una postura riformatrice, evidenziando al contrario come non le sia stata data alcuna possibilità di fornire un contributo. Ricorda a tale proposito, alla luce dell'impossibilità di modificare il testo governativo, l'esito negativo persino della proposta minimale di garantire il rispetto della parità di genere in sede di sorteggio dei magistrati nei due nuovi Consigli superiori. Esprime in conclusione la contrarietà del Partito democratico al conferimento del mandato ai relatori, frutto di un giudizio politico ed istituzionale molto grave, e si rivolge in particolare all'onorevole Pagano, in quanto presidente della I Commissione, sottolineando come si stia compiendo uno sfregio della Costituzione.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), richiamati gli interventi svolti nella seduta della giornata precedente, nonché quelli svolti in modo impeccabile dai colleghi che lo hanno preceduto, e dichiarando di non voler tornare su questioni a lungo trattate, menziona il romanzo fantapolitico « Il complotto contro l'America » di Philip Roth, in cui viene narrata la vittoria di Charles Lindbergh, al posto di Franklin D. Roosevelt, nelle elezioni presidenziali americane del 1940, e il la susseguente stipula di un patto di non aggressione tra Stati Uniti, Germania e Giappone.

Facendo parimenti ricorso all'ucronia, si domanda cosa sarebbe avvenuto in Italia se, nel maggio del 1947, il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi avesse acconsentito, oltre che all'intimazione del Segretario di Stato George Marshall di espellere i ministri comunisti dall'Esecutivo, anche alla richiesta dell'ambasciatore James Dunn di sciogliere l'Assemblea costituente, per escludere le sinistre dalla partecipazione ai lavori preparatori della Costituzione. Solo la fermezza di uno statista illuminato preservò il Paese da una deriva antidemocratica che avrebbe, altrimenti, inevitabilmente segnato la sua storia.

Tornando ai nostri giorni, sostiene che l'attuale maggioranza, consapevolmente o inconsapevolmente, stia scrivendo un romanzo distopico in cui si rompono i vincoli che hanno sempre caratterizzato la storia politica italiana – per quanto in entrambi gli schieramenti siano stati commessi errori negli ultimi trent'anni –, mettendo in discussione l'idea che la Costituzione sia un bene prezioso da preservare.

Rivolgendosi quindi alla presidenza e al rappresentante del Governo legge un passaggio significativo di un saggio di Eugenio Garin del 1957, intitolato « La giustizia », che viene definita come « trattamento proporzionale alla condizione di ciascuno, ovvero uguaglianza non *data*, perché data è la disuguaglianza, ma *voluta*, perché tutti possano ugualmente affermare la loro libertà in una coordinazione di uomini tale che, per quanto nella condizione umana è possibile, nessuno faccia agli altri quello che non vorrebbe che gli altri facessero a lui. Ora, proprio perché quest'ordine non è dato, nessun ordine umano mai adeguerà una natura, e proprio perché l'uomo è libertà, nessuna legge e nessuna città sarà mai definitivamente giusta. Di qui il carattere non definibile della giustizia ». Ritiene che queste parole costituiscono un ammonimento per la maggioranza e il Governo, dal momento che il carattere non definibile della giustizia impone loro di maneggiare la Costituzione con cautela e apertura al dialogo, a differenza di quanto avvenuto nel corso dell'esame di questa riforma costituzionale, voluta e attuata unilateralmente.

Pur presagendo con rammarico che delle parole di Eugenio Garin non rimarrà nulla in questo Parlamento e in questa maggioranza, esprime compiaciuto la propria soddisfazione nel poter richiamare in quest'aula il pensiero illuminato di un intel-

lettuale puro, che mai avrebbe tollerato la scelta di calpestare la Costituzione per gli interessi di una parte politica, mettendo con ciò in crisi il valore superiore rappresentato dall'autonomia e dall'indipendenza della magistratura e venendo meno all'insegnamento storico del grande statista democristiano, che seppe dire di no alla più potente amministrazione del suo tempo.

Conclude il proprio intervento rivolgendosi agli esponenti di maggioranza, cui attribuisce la responsabilità di sotterrare *pro tempore* una tradizione che non meritava tale sorte, in attesa degli esiti del *referendum* confermativo che avrà luogo in primavera.

Chiara BRAGA (PD-IDP), auspicando di stimolare un confronto dialettico con una maggioranza finora silente, forse imbrigliata in un accordo di governo ostile a qualsiasi apertura, osserva come stia volgendo al termine lo pseudo-esame di un disegno di legge costituzionale approvato senza alcuna modifica, trattato al pari di un decreto-legge e caratterizzato da un iter parlamentare travagliato e soggetto a plurime forzature procedurali.

Ritiene che probabilmente gli esponenti di maggioranza non si rendono conto della portata senza precedenti di tale riforma – anche con riguardo alle modalità con cui è stata attuata – sul significato e sul ruolo dell'istituzione parlamentare. Sottolinea infatti come sia stata scritta una delle pagine più deplorevoli della dialettica parlamentare, dimenticando la *ratio* dell'articolo 138 della Costituzione.

Con riguardo al merito del disegno di legge costituzionale, si domanda quali siano gli obiettivi reali della riforma, dal momento che gli obiettivi dichiarati non saranno raggiunti, non essendo previsti interventi tali da assicurare una riduzione dei tempi dei processi, né un miglioramento della qualità della giustizia italiana. Ritiene quindi che la reale e grave intenzione del Governo sia quella di attaccare un altro potere della Repubblica, da cui si sente limitato, non avendone il controllo, nonché quella di mistificare il messaggio della riforma in atto. Constatato infatti come la separazione delle carriere di fatto già sussista, ritiene che la scelta di creare due Consigli superiori della magistratura, di istituire un'Alta Corte disciplinare e di selezionare i relativi membri togati con il metodo del sorteggio – in spregio al principio di rappresentanza – sia espressione di una logica di indebolimento del funzionamento e dell'autorevolezza della magistratura.

In particolare, fa presente come sia stato smentito nel corso delle audizioni informali l'argomento, sostenuto dalla maggioranza, per cui i pubblici ministeri non sarebbero ad oggi sufficientemente terzi e autonomi. Teme piuttosto che proprio con questa riforma costituzionale, che rende i pubblici ministeri degli accusatori di professione, possano acuirsi le criticità legate alla parzialità degli stessi magistrati requirenti, con grave pregiudizio per le garanzie dei cittadini, la cui tutela dovrebbe rappresentare la priorità assoluta del legislatore.

Preannunciando che la battaglia politica proseguirà in Assemblea e nelle piazze italiane, in vista del *referendum* confermativo che si terrà in primavera, e ringraziati i colleghi della Commissione Affari costituzionali per l'attività svolta in relazione a questo disegno di legge costituzionale, dichiara che oggi si consuma una delle pagine più tristi e gravi della storia dell'Italia repubblicana, nel silenzio e nell'indifferenza di maggioranza e Governo, incapaci di difendere una riforma così sconclusionata e dannosa per il Paese.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, ringraziando il Presidente Pagano per aver consentito una discussione intensa e proficua, che si è svolta durante un percorso lungo e composito, e che si è basata su due cicli di audizioni arricchite dai contributi di importanti esponenti del mondo giuridico.

Chiarisce che, nonostante le critiche dell'opposizione, la riforma in esame contiene numerosi istituti – tra cui il sorteggio, i due Consigli superiori e, ponendo fine all'autoreferenzialità della magistratura, l'Alta Corte disciplinare – che la rendono importante sia per i cittadini che per gli stessi magistrati, i quali silenziosamente e senza spet-

tacolarizzazioni cercano di garantire la legalità e il rispetto delle leggi.

Giudica contraddittorio – seppur legittimo – l'atteggiamento critico dell'opposizione riguardo al metodo e al merito del provvedimento, in quanto rispetto al metodo si può citare il precedente della riforma del titolo V della Costituzione, che fu di appannaggio esclusivo di una maggioranza che ha operato in modi molto meno lineari rispetto alla riforma in esame, mentre rispetto al merito osserva che durante il congresso del Partito Democratico del 2019 molti esponenti politici – tra cui Alfieri, Del Rio, De Luca e Serracchiani – sottoscrissero una proposta riguardante proprio la separazione delle carriere dei magistrati.

In conclusione, ritiene che si tratta di una riforma capace di valorizzare il ruolo del potere giudicante.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO precisa che il tema della separazione delle carriere, essendo stato all'esame della Commissione dal 2 febbraio 2023 all'11 luglio 2024, ha permesso un'istruttoria molto accurata, che ha rafforzato la consapevolezza del Governo rispetto al testo presentato.

Non essendoci alcun obbligo da parte del Parlamento di modificare i testi al suo esame, e in considerazione della condivisione del testo anche da una parte dell'opposizione, ritiene che si dovrebbe prestare attenzione a criticare il metodo utilizzato da questa riforma, che non è mai stata blindata, ma che è stata oggetto di un accurato esame nelle aule parlamentari per mesi.

Quanto al merito del provvedimento, richiama l'articolo 111 della Costituzione nella parte in cui prevede l'imparzialità e la terzietà del giudice. Precisa che la terzietà fa riferimento all'estraneità del giudice rispetto alle parti del giudizio e, quindi, anche al pubblico ministero. Sostiene dunque che la riforma in oggetto, che è manifestazione di tale principio, mira ad incrementare le tutele giudiziarie poste a tutela del cittadino garantendo l'imparzialità del giudice.

Ritiene che l'istituto del sorteggio costituisce un « cortisone salvavita » necessario per contrastare il fenomeno del correntismo e, quindi, per liberare il magistrato dall'obbligo di iscriversi ad una corrente per fare carriera, restituendo altresì ai Consigli superiori la loro purezza.

Ricorda inoltre che l'Alta Corte – che a più riprese è stata criticata dall'opposizione – affonda le sue radici in un'idea di Luciano Violante, e fa presente che anche le Corti disciplinari di avvocati e notai sono distinte dai rispettivi consigli dell'ordine.

In conclusione, trova che quella in esame sia una riforma di buon senso costituzionale, foriera di una giustizia strutturalmente migliore, che il Governo sostiene non per questioni politiche ma per ragioni costituzionali.

La Commissione delibera di conferire ai relatori, onorevoli Nazario Pagano, Michelotti e Bordonali, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel ringraziare i presenti, chiarisce infine la sua convinzione circa la necessità di una riforma della giustizia, e sostiene di aver consentito la più ampia discussione possibile al riguardo.

La seduta termina alle 11.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 12.

DL 117/25: Misure urgenti in materia di giustizia.
C. 2570 Governo.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente* e *relatore*, in qualità di relatore, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per even-

tuali approfondimenti, fa presente che il decreto-legge – che si compone di 11 articoli – introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel settore della giustizia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entro il 30 giugno 2026.

Rileva che l'articolo 1 – allo scopo di consentire l'utilizzo più ampio e celere possibile delle risorse disponibili necessarie al perseguimento della riduzione della durata dei processi imposta dal PNRR – da un lato, amplia temporaneamente le possibilità di impiego dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione e, dall'altro, consente di destinare in supplenza i giudici onorari di pace per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei magistrati togati.

L'articolo 2 mira ad incrementare la dotazione organica delle corti d'appello che, entro il 30 giugno 2025, non abbiano raggiunto i target PNRR, favorendo il trasferimento dei magistrati ordinari. Il Consiglio superiore della magistratura deve individuare gli uffici giudiziari con apposita delibera avviando procedure di trasferimento per i magistrati disponibili a spostarsi, prevedendo indennità economiche e deroghe ai tempi minimi di permanenza. Ogni capo di ufficio è tenuto a predisporre un piano di smaltimento dei procedimenti civili maturi per la decisione, così da garantirne l'utile definizione entro la scadenza del 30 giugno 2026.

L'articolo 3 prevede poi un piano straordinario di applicazione a distanza, su base volontaria, di magistrati ordinari per la definizione da remoto di procedimenti civili allo scopo di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del PNRR.

L'articolo 4 prevede, in via straordinaria, la facoltà dei capi degli uffici individuati dal Consiglio superiore della magistratura in relazione al mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata dei processi imposto dal PNRR, di realizzare interventi di riorganizzazione del lavoro all'interno dell'ufficio, attraverso una revisione dei criteri di assegnazione e anche interventi di riassegnazione, per i casi di ritardi dei singoli o di disequilibri tra carichi di lavoro.

L'articolo 5 introduce una disciplina eccezionale con riguardo alla durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 2023 (tuttora in corso di svolgimento), prevedendo che i primi sei mesi del tirocinio si svolgano presso le corti di appello, con la partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile.

L'articolo 6 differisce una serie di termini normativi in materia di giustizia e di professioni pedagogiche, nello specifico: per l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie (comma 1); per l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'estensione delle competenze del giudice di pace in materia civile e tavolare (comma 2); per il mantenimento dell'incarico da parte dei giudici ausiliari (commi 3 e 4); per l'efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate (commi 5 e 6); per l'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio (commi 7 e 8); per la formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici (comma 9).

L'articolo 7 modifica la procedura relativa all'intervento del consulente tecnico d'ufficio nelle controversie in materia di invalidità e inabilità, prevedendo la sospensione del procedimento per l'espletamento della consulenza medesima.

L'articolo 8 incrementa la dotazione organica del personale della magistratura ordinaria al fine di destinare l'organico in aumento agli uffici di sorveglianza. Conseguentemente, autorizza il Ministero della giustizia a bandire le relative procedure concorsuali.

L'articolo 9 reca modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), consentendo, qualora sia stato superato il ragionevole termine di durata del processo, la

proposizione della domanda di riparazione anche in pendenza di giudizio e introducendo alcuni meccanismi di decadenza per mancata presentazione nei termini della dichiarazione susseguente all'ottenimento del decreto di liquidazione delle somme.

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8.

L'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, ovvero il 9 agosto 2025. Conseguentemente, il termine per la sua conversione in legge scade il 7 ottobre 2025.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che le disposizioni del provvedimento intervengono in materie di competenza esclusiva dello Stato in base all'assetto delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, le norme di cui agli articoli da 1 a 8 sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Per quanto attiene al rispetto di altri principi costituzionali, rileva che, come riportato nella relazione illustrativa, l'intervento di cui all'articolo 9 è dovuto alla necessità di dar seguito alla sentenza n. 88 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto) nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 110/25: Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

C. 2586 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per eventuali approfondimenti, fa presente che il decreto-legge consta di 3 articoli.

L'articolo 1 prevede la nomina di un commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), con durata del mandato fino al 31 dicembre 2025; il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti, in base alla disciplina legislativa e allo statuto dell'Agenzia, al presidente, al direttore generale e al consiglio di amministrazione; i titolari di tali organi decadono all'atto dell'insediamento del commissario (commi 1 e 2). La nomina suddetta avviene tra esperti, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione, di riconosciuta competenza in diritto sanitario e in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario (comma 3). Il comma 4 concerne il compenso del commissario. Il comma 5 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

L'articolo 2 prevede, nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, un finanziamento, in misura non superiore a 20 milioni di euro annui, in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, organizzazione della Santa Sede riconosciuta, nell'ordinamento italiano, come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (IRCCS). Si demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle funzioni assistenziali a cui è connesso il

finanziamento in esame e del relativo importo annuale, nel rispetto del suddetto limite massimo; tale determinazione è operata sulla base delle funzioni e attività in oggetto svolte dal suddetto Ospedale nell'anno precedente, rendicontate secondo le modalità definite dal medesimo decreto ministeriale.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione. Il decreto è pertanto in vigore dal 2 agosto 2025.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la materia trattata può ricondursi sia all'ambito dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione), che a quello della tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

A fronte di questo concorso di competenze, segnala che il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, rileva che all'articolo 1, comma 1, è previsto il previo parere della conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del commissario straordinario per l'Agenas, mentre all'articolo 2, comma 2, è prevista la previa intesa in sede di conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto che stabilisce, tra l'altro, le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.05.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 16 settembre 2025.

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.
C. 2097-A e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.
Atto n. 289.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 settembre scorso.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

ALLEGATO 1

DL 117/25: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2570 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2570, di conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia;

rilevato che:

il decreto-legge è composto da 11 articoli;

il decreto-legge, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel settore della giustizia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entro il 30 giugno 2026, amplia temporaneamente le possibilità di impiego dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e, per altro verso, reca disposizioni relative alle supplenze dei giudici onorari di pace (articolo 1), mira ad incrementare la dotazione organica delle corti d'appello, favorendo il trasferimento dei magistrati ordinari per agevolare lo smaltimento dei procedimenti civili maturi per la decisione (articolo 2), prevede un piano straordinario di applicazione a distanza di magistrati ordinari per la definizione da remoto di procedimenti civili (articolo 3), conferisce poteri straordinari ai capi degli uffici per la riorganizzazione del lavoro all'interno degli stessi uffici (articolo 4), reca disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari (articolo 5), differisce una serie di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche (articolo 6), dispone la sospensione del procedimento civile per consentire lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio in materia di invalidità e inabilità (articolo 7), provvede all'adeguamento della dotazione organica del personale della magistratura ordinaria al fine di destinare l'organico in aumento agli uffici di sorveglianza (articolo 8), autorizza la proposizione della domanda di riparazione anche in pendenza di giudizio (articolo 9), reca disposizioni per la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8 (articolo 10) e sulla propria entrata in vigore (articolo 11);

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del provvedimento risultano riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 110/25: Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. C. 2586 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2586, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù;

rilevato che:

il provvedimento prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), da individuarsi tra esperti, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione, di riconosciuta competenza in diritto sanitario e in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario;

il provvedimento prevede altresì un finanziamento, in misura non superiore a 20 milioni di euro annui, in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, finalizzato all'assolvimento di funzioni assistenziali definite da un successivo decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del provvedimento risultano riconducibili sia all'ambito dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione), che a quello della tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

in particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del commissario straordinario per l'Agenas, il previo parere della conferenza Stato-regioni, mentre l'articolo 2, comma 2, richiede la previa intesa in sede di conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto che stabilisce, tra l'altro, le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 117/2025: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2570 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 18

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 21

SEDE REFERENTE

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 117/2025: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2570 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 settembre 2025.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea per lunedì 22 settembre. Comunica che sono state presentate 87 proposte emendative *(vedi allegato)*.

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Faccio presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Al riguardo, come risulta dal preambolo, il provvedimento introduce disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile per agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza, differisce alcuni termini legislativi per il medesimo fine, intervenire sul processo civile al fine di eliminare incombenti non utili rispetto alla definizione dei procedimenti per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e assistenziale. Inoltre, aumenta la dotazione organica della magistratura ordinaria in funzione dell'adeguamento della magistratura di sorveglianza alle attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale e, infine, interviene sulla disciplina degli indennizzi

riconosciuti per la violazione del termine ragionevole del processo.

Alla luce dei suddetti criteri, sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Dori 1.01, che prevede la stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato al fine di rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della giustizia;

Gianassi 2.1, limitatamente alla parte consequenziale che prevede la destinazione, presso le corti d'appello che non abbiano raggiunto gli obiettivi PNRR, di unità di personale amministrativo;

Gianassi 3.07, limitatamente alla lettera *b)*, che consente la stabilizzazione degli addetti all'ufficio per il processo all'interno della giustizia amministrativa;

Dori 3.010, limitatamente al comma 2, che proroga i contratti degli addetti all'ufficio per il processo nell'ambito della giustizia amministrativa;

Ascari 5.01, che prevede l'istituzione, nell'ambito dei corsi di formazione iniziale e permanente dei magistrati, di moduli specifici sul contrasto alla violenza di genere;

D'Orso 7.4, che modifica l'articolo 183 c.p.c. al fine di introdurre un meccanismo in base al quale il giudice interrompe l'esame del merito e decide immediatamente sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti, se potenzialmente risolutive;

D'Orso 7.5, che introduce l'articolo 656-*bis* c.p.c. volto a prevedere un procedimento d'ingiunzione semplificato in base al quale l'avvocato, su richiesta del creditore, può emettere un atto di ingiunzione per crediti fino a 10.000 euro che il giudice può rendere esecutivo in presenza di specifiche condizioni;

D'Orso 7.6, che introduce l'articolo 693-*bis* c.p.c. al fine di definire una nuova modalità di assunzione preventiva della prova testimoniale anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 692 c.p.c.;

Bellomo 7.01, che interviene in materia di pagamenti in un procedimento contro un'amministrazione pubblica soccombente, prevedendo che il capo di sentenza recante condanna alle spese in distrazione a favore del difensore di una parte privata possa essere eseguito solo se la stessa è passata in giudicato, al fine di deflazione dei giudizi di impugnazione;

Buonguerrieri 7.02, recante modifiche alla disciplina relativa alla nomina e alle funzioni del curatore speciale del minore;

Dori 8.07, che istituisce un fondo finalizzato alla realizzazione di istituti penali per minorenni;

Dori 8.09, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per garantire percorsi di sviluppo psicologico all'interno degli istituti penitenziari;

Dori 8.010, che prevede l'indizione di un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 400 unità del Corpo di polizia penitenziaria;

Gianassi 8.011, che amplia la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova;

Gianassi 8.012, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

Gianassi 8.013, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per la Giustizia riparativa;

Gianassi 8.014, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro al fine di incrementare le risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria;

Gianassi 8.015, che prevede l'assunzione straordinaria di personale della polizia penitenziaria;

Gianassi 8.016, che prevede l'assunzione straordinaria di personale della polizia penitenziaria;

Gianassi 8.017, che incrementa il numero di unità di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale che il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere nel triennio 2023-2025;

Gianassi 8.018, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi e aumenta gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale;

Giuliano 8.019, che consente all'amministrazione penitenziaria per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico, concernenti le pertinenti figure professionali, di ricorrere alla graduatoria degli idonei come funzionario giuridico-pedagogico;

La Salandra 9.01, che abroga la disposizione che stabilisce che il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita;

La Salandra 9.02, che dispone l'adeguamento dell'indennità spettante agli esperti delle sezioni agrarie dei tribunali e delle corti d'appello;

Schifone 9.03, che detta una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che la decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale dal giorno del compimento della prestazione professionale si applica a tutti i rapporti professionali, a prescindere dalla qualifica del committente e dall'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sull'equo compenso.

Avverte, infine, che il termine per l'eventuale presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità appena pronunciati è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

DL 117/2025: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2570 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la parola: cinquanta *con la seguente:* cento.

1.1. Dori.

Al comma 1, sostituire la parola: cinquanta *con la seguente*: ottanta.

1.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e non si applica il comma 6.

1.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sopprimere il comma 3.

1.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « successivo a quello di immissione a ruolo » sono soppresse.

1.5. Varchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di assunzioni del personale del Ministero della giustizia)

1. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare tempi certi per i processi civili e penali pendenti del Ministero della giustizia, nelle more dell'espletamento di procedure di mobilità, a far data dal 1° ottobre 2025 si procede a stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato, per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiamo maturato i quindici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 1° settembre 2025 e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del personale di ruolo del Segretariato generale della Giustizia penale, comparto Funzioni centrali, è conseguentemente aumentata di 150 unità nell'area dei funzionari e di 50 unità nell'area degli assistenti.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.01. Dori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-*bis*.

(Scorrimento graduatorie giudici onorari di pace)

1. Allo scopo di consentire l'utilizzo più ampio e celere possibile delle risorse disponibili necessarie al perseguimento della

riduzione della durata dei processi imposta dal PNRR e rispondere, unitamente alle esigenze del *turn over*, al necessario e tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche e riduzione dei costi di reclutamento, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico presso gli Uffici per il processo, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, ricorrono allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria formata ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 2022 – Misure organizzative per l'espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma dei magistrati onorari di cui al bollettino ufficiale del Ministero della giustizia Anno CXLIII, numero 7, del 15 aprile 2022.

1.02. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: venti *con la seguente:* quaranta.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Presso le corti d'appello di cui al comma 1, il Ministero della giustizia può destinare, in numero non superiore a cento, unità di personale amministrativo – direttori amministrativi, funzionari giudiziari, contabili, bibliotecari, cancellieri, assistenti giudiziari, operatori giudiziari, conducenti di automezzi e ausiliari, provenienti da sedi nonché da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento. Al personale trasferito ai sensi del presente comma per il periodo di effettivo servizio nella sede e per un massimo di due anni, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: prima *con la seguente*: terza.

2.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di applicazione di giudici ausiliari presso i tribunali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino al 30 giugno 2026, al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Consiglio superiore della magistratura applica i giudici ausiliari di corte d'appello, per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali in materia civile, presso gli uffici giudiziari di primo grado, facenti parte del distretto di corte di appello ove risultano assegnati, per la definizione di almeno cento procedimenti civili ciascuno, individuati secondo le modalità previste dal comma 2.

2. Il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della applicazione predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini

del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati applicati. Il programma e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

3.2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 3.

(Impiego addetti ufficio per il processo e proposta di conciliazione)

1. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari, anche al fine di redigere l'elenco dei procedimenti civili per i quali risulti conclusa l'attività istruttoria ed al fine di redigere, per ciascuno dei procedimenti, la bozza di proposta conciliativa, sulla base delle risultanze istruttorie, da sottoporre al giudice titolare della causa.

2. Il giudice, ove ritenga condivisibile la bozza di proposta conciliativa, ovvero dopo aver apportato le eventuali modifiche o integrazioni che ritenga necessarie, comunica con decreto alle parti la proposta conciliativa e fissa un'udienza per la discussione e la raccolta delle volontà delle parti o, in alternativa alla fissazione dell'udienza, assegna alle parti un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, per depositare la manifestazione di accettazione o rigetto della proposta. Fino a cinque giorni prima della scadenza del suddetto termine, ciascuna parte può chiedere la fissazione di apposita udienza di discussione della proposta conciliativa.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti civili nei quali siano state formulate eccezioni preliminari di rito o di merito idonee, ove accolte, a definire il giudizio. In questo caso, gli addetti agli uffici per il processo sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare un'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.

3.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 3.

(Impiego addetti ufficio per il processo)

1. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari anche per redigere l'elenco dei procedimenti civili in cui siano state formulate eccezioni preliminari, di rito e o di merito, idonee, ove accolte, a definire il giudizio e sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare l'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli addetti agli uffici per il processo non possono provvedere alla predisposizione delle bozze delle decisioni che definiscono la singola fase processuale.

3.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 3.

(Impiego addetti ufficio per il processo)

1. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata at-

tesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari anche per redigere l'elenco dei procedimenti civili in cui siano state formulate eccezioni preliminari, di rito e o di merito, idonee, ove accolte, a definire il giudizio e sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare l'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.

2. All'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, le parole: « predisposizione di bozze di provvedimenti, » sono soppresse.

3.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* a distanza *e sostituire le parole:* anche fuori ruolo *con le seguenti:* fuori ruolo ovvero in pensione da non più di tre anni;

b) *al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo;*

c) *al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* a distanza;

d) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 2 i magistrati ordinari in pensione da non più di tre anni che, nei quattro anni precedenti alla quiescenza, abbiano svolto funzioni giudicanti;

e) *al comma 4, sostituire le parole:* a distanza, dichiarandosi contestualmente disponibili a definire, da remoto, *con le seguenti:* dichiarando contestualmente la preferenza per una o più sedi tra quelle individuate ai sensi del comma 2;

f) *al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:* a distanza e *sopprimere il secondo ed il terzo periodo;*

g) *al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole:* a distanza;

h) *sopprimere i commi 7 e 8;*

i) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione forma il ruolo da assegnare ad ogni magistrato applicato, dando priorità ai procedimenti civili relativi alle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1;

l) *sopprimere il comma 10*;

m) *al comma 11, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* a distanza.

3.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquecento *con la seguente:* settecentocinquanta.

3.7. Dori.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* con esclusione di quelli in cui siano state espletate prove orali;

b) *al comma 9, primo periodo, dopo le parole:* maturi per la decisione, *aggiungere le seguenti:* con esclusione di quelli in cui siano state espletate prove orali,.

3.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: magistrati *aggiungere le seguenti:* anche onorari stabilizzati.

3.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con priorità per quelli con maggiore arretrato.

3.10. Dori.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: ulteriori cinquanta procedimenti *con le seguenti:* ulteriori procedimenti in numero concordato con lo stesso magistrato.

3.11. Dori.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, in caso contrario, chiede al Consiglio superiore della magistratura la revoca dell'applicazione a distanza.

3.12. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Fino al 30 giugno 2026, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Consiglio superiore della magistratura non procede a nuove autorizzazioni di collocamenti fuori ruolo, ad eccezione di quelle relative al conferimento di incarichi riservati per legge esclusivamente a magistrati.

3.13. Enrico Costa, Pittalis, Bellomo, Calderone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-*bis*.

(Impiego addetti ufficio per il processo e proposta di conciliazione)

1. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari, anche al fine di redigere l'elenco dei procedimenti civili per i quali risulti conclusa l'attività istruttoria ed al fine di redigere, per ciascuno dei procedimenti, la bozza di proposta conciliativa, sulla base delle risultanze istruttorie, da sottoporre al giudice titolare della causa.

2. Il giudice, ove ritenga condivisibile la bozza di proposta conciliativa, ovvero dopo aver apportato le eventuali modifiche o integrazioni che ritenga necessarie, comunica con decreto alle parti la proposta conciliativa e fissa un'udienza per la discussione e la raccolta delle volontà delle parti o, in alternativa alla fissazione dell'udienza, assegna alle parti un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, per depositare la manifestazione di accettazione o rigetto della proposta. Fino a cinque giorni prima della scadenza del suddetto termine, ciascuna parte può chiedere la fissazione di apposita udienza di discussione della proposta conciliativa.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti civili nei quali siano state formulate eccezioni preliminari di rito o di merito idonee, ove accolte, a definire il giudizio. In questo caso, gli addetti agli uffici per il processo sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare un'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.

3.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di funzionamento dell'ufficio per il processo)

1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in

materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate « Ufficio per il processo », costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di funzionamento dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, le strutture organizzative denominate « Ufficio per il processo », costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, vengono istituite in tutti i tribunali di sorveglianza. A tal fine il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – presso i tribunali di sorveglianza al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto *con la seguente:* trecento.

3.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di funzionamento dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza)

1. Anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate « Ufficio per il processo », costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico presso i tribunali di sorveglianza – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-*bis*.

(Estensione delle mansioni dell'Ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza)

1. Nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati.

2. A tal fine l'attività dell'addetto all'Ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:

a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;

b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza;

c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, attraverso l'organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, che tengano conto della priorità da assegnare a talune istanze provenienti dai soggetti detenuti, nonché attraverso la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.

3.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-*bis*.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2024, n. 207)

1. Al fine di assicurare, nell'ambito di una più ampia possibilità di stabilizzazione del personale in servizio presso l'ufficio per il processo, in coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nell'immediato lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità

per l'integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), così da rendere lo stesso ufficio per il processo pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e, in prospettiva, lo stabile potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori carenze di organico, all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, il numero: « 2.600 » è sostituito dal seguente: « 6.000 » e il numero « 400 » è sostituito dal seguente: « 1.000 »;

b) al quarto periodo, il numero: « 2.600 » è sostituito dal seguente: « 6.000 » e il numero « 400 » è sostituito dal seguente: « 1.000 ».

3.06. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-*bis*.

(Stabilizzazione dei precari del PNRR della giustizia ordinaria e amministrativa)

1. Alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 135:

1) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « La dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia è conseguentemente aumentata di 10.350 unità nell'Area dei funzionari e di 2.645 unità nell'Area degli assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali »;

2) il quinto periodo è soppresso;

b) dopo il comma 135, è inserito il seguente:

« 135-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa ».

3.07. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile limitatamente alla lettera* b)*)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-*bis*.

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di efficientamento dei procedimenti civili e penali, richiesto dal Piano strutturale di medio termine 2025-2029, che rappresenta una delle misure necessarie per poter accedere alla proroga del periodo di aggiustamento del piano di bilancio strutturale a medio termine, secondo quanto indicato dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « La dotazione organica del Di-

partimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia è conseguentemente aumentata di 10.350 unità nell'Area dei funzionari e di 2.645 unità nell'Area degli assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali »;

b) il quinto periodo è soppresso.

3.08. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, in materia di Ufficio per il processo)

1. All'articolo 5, primo comma, lettera *a)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, le parole: « predisposizione di bozze di provvedimenti, » sono soppresse.

3.09. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-*bis*.

1. La giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'Ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 30 giugno 2026 nei limiti di spesa dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera *a)*, del medesimo articolo.

2. La giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'Ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 30 giugno 2026 nei limiti di spesa dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera *b)*, del medesimo articolo.

3.010. Dori.

(Inammissibile limitatamente al comma 2)

ART. 4.

Sopprimere il comma 3.

4.1. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ove, nel corso della ricognizione e riassegnazione degli affari derivanti dalla predisposizione del piano di cui ai commi precedenti, il capo dell'ufficio rilevi che un giudice abbia una produttività inferiore alla media dell'ufficio, che non trovi idonea e documentata giustificazione, questi ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, affinché ne possa tenere conto ai fini delle relative valutazioni di professionalità.

4.2. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* quattro *con la seguente:* tre;

Conseguentemente, alla lettera b):

a) alinea, sostituire la parola: quattordici *con la seguente:* quindici;

b) numero 1), sostituire la parola: sei *con la seguente:* due;

c) numero 2), sostituire la parola: tre *con la seguente:* quattro;

d) numero 3), sostituire le parole: un mese *con le seguenti:* cinque mesi.

5.1. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, lettera b)*, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

1) il primo periodo, della durata di sei mesi, presso i tribunali, consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di un'equilibrata esperienza nei diversi settori;

2) il secondo periodo, della durata di tre mesi, presso le corti di appello, disciplinato con apposita delibera del Consiglio superiore della magistratura e consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio;.

5.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-*bis*.

(Formazione obbligatoria in materia di violenza di genere per la magistratura)

1. Nell'ambito dei corsi di formazione iniziale e permanente dei magistrati e delle magistrate, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, sono introdotti in via obbligatoria moduli specifici sul contrasto alla violenza di genere, con particolare riferimento:

a) all'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77;

b) al riconoscimento e superamento degli stereotipi di genere;

c) alla prevenzione della vittimizzazione secondaria nelle procedure giudiziarie;

d) alla tutela dei diritti delle vittime di violenza domestica e di genere.

2. La Scuola superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta linee guida per l'attuazione dei moduli formativi di cui al comma 1, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

3. Con cadenza biennale, il Ministero della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della formazione obbligatoria prevista dal presente articolo e sui risultati conseguiti in termini di prevenzione della vittimizzazione secondaria nei procedimenti giudiziari.

5.01. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

ART. 6.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è abrogato;

b) all'articolo 32:

1) al comma 3, le parole: « 31 ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2026 »;

2) il comma 4 è abrogato.

*** 6.1.** Schullian, Gebhard, Steger, Cattoi.

*** 6.2.** Serracchiani, Gianassi.

Sopprimere il comma 3.

6.3. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 7, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) all'articolo 10:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 »;

2) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 »;

3) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 »;

4) il termine di cui al comma 13 limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è differito al 1° gennaio 2029.

6.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. All'articolo 10 della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « , anche avvalendosi di personale facente parte dell'ufficio per il processo »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3. Sino alla data di insediamento dei rispettivi Consigli dell'ordine regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, ogni Commissario di cui al comma 1 è autorizzato a ricevere le domande di iscrizione presentate in epoca successiva al 31 marzo 2025 da:

1) coloro che, nel suddetto arco temporale, maturino i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e/o di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

2) coloro che, entro il 31 marzo 2026, maturino i requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, numeri 1, 2 e 4 e/o di cui alla lettera *b)*, numeri 1 e 4.

4. Le domande di cui al comma 3 sono trasmesse dal Commissario al Consiglio dell'ordine territorialmente competente ai fini del vaglio e degli adempimenti connessi all'iscrizione.

5. Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione ai sensi del comma 3, nelle more, possono esercitare le rispettive attività professionali. ».

9-*bis*. All'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: « sentiti il Consiglio Nazionale di cui all'articolo 8 e » sono sostituite dalle seguenti: « sentite ».

6.5. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: « Consiglio nazionale » sono inserite le seguenti: « , qualora istituito, »;

b) all'articolo 10:

1) al comma 2, le parole: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 » e le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono soppresse;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. È sempre consentita la raccolta e l'istruzione delle domande presentate entro i termini.

2-*ter*. È comunque garantita la continuità nell'esercizio della professione per chi ha presentato la domanda ai sensi della presente legge. ».

6.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 10, comma 1, della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono aggiunte, in fine,

le seguenti parole: « , anche avvalendosi di personale facente parte dell'ufficio per il processo ».

6.7. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 10 della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole « dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono soppresse;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Restano ferme la possibilità e la validità della presentazione delle domande di iscrizione anche successivamente al 31 marzo 2025, ai soli fini dell'esercizio della professione. Tali domande saranno esaminate e deliberate dai futuri Consigli degli ordini competenti, secondo quanto previsto dalla presente legge ».

6.8. Varchi.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono soppresse;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fino alla riapertura delle iscrizioni, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia possono continuare ad esercitare la propria attività professionale secondo le disposizioni della presente legge, anche qualora non abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine del 31 marzo 2025. La presente disposizione si applica in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 8-*sexies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 ».

6.13. Sasso, Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 9, dopo le parole: entro il 31 marzo 2026 *aggiungere le seguenti:* , limitatamente ai soli professionisti che conseguiranno i requisiti previsti o si abiliteranno entro tale data,.

6.14. Dori.

ART. 7.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 183 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: « Quando le parti convenute abbiano formulato nella comparsa di risposta e costituzione eccezioni preliminari, di rito o di merito, idonee, ove accolte, a definire il giudizio, il giudice invita le parti a discutere e precisare le conclusioni e pone la causa in decisione per pronunciarsi sulle eccezioni preliminari »;

b) al quarto comma, le parole: « del secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « del secondo e terzo comma ».

7.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Dopo l'articolo 656 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« Art. 656-*bis*.

(Procedimento d'ingiunzione semplificato)

L'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma di danaro di ammontare non superiore a diecimila euro, determinata ai sensi dell'articolo 10, emette

un atto d'ingiunzione di pagamento con cui intima al debitore di pagare la somma dovuta nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, l'atto d'ingiunzione è dichiarato esecutivo dal giudice e si procede ad esecuzione forzata:

a) se del diritto fatto valere il creditore dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634;

b) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

c) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Nell'atto d'ingiunzione l'avvocato quantifica le spese e gli onorari dovuti applicando i parametri per la professione forense e ne intima il pagamento.

La presente disciplina non si applica quando il credito riguardi altri corrispettivi derivanti da un contratto tra un professionista ed un consumatore e non soggetti a tariffe legalmente approvate.

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure l'opponente non si è costituito, il giudice competente per la domanda proposta in via ordinaria, su istanza del creditore, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma e la regolarità della notificazione, dichiara l'atto d'ingiunzione esecutivo. L'istanza è proposta con ricorso contenente l'indicazione delle prove documentali che giustificano il credito. Il ricorso è depositato unitamente alla copia conforme dell'atto d'ingiunzione notificato al debitore, ai documenti che si allegano per provare il credito ai sensi degli articoli 634 e 635 e a una dichiarazione con cui il creditore conferma l'intero credito o ne riduce il valore precisando le somme di danaro che il debitore abbia eventualmente corrisposto a seguito della notificazione dell'atto d'ingiunzione. Il giudice, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto d'ingiunzione, ordina il rinnovo della notificazione. Quando l'atto d'ingiunzione è esecutivo ai sensi del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo quanto previsto dall'articolo 650.

Quando il giudice adito ai sensi del secondo comma rileva che l'atto d'ingiunzione è stato emesso in assenza dei presupposti previsti dal primo comma, ne dichiara con decreto la nullità. Se il debitore ha corrisposto parte delle somme di danaro illegittimamente ingiunte, il giudice, d'ufficio, con il medesimo decreto, ne ordina al creditore istante l'immediata restituzione. In ogni caso, il giudice condanna il creditore al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di danaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda in via ordinaria.

La nullità dell'atto d'ingiunzione non pregiudica la proposizione della domanda in via ordinaria.

L'opposizione si propone davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 637 con atto di citazione notificato presso l'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Alla prima udienza il giudice verifica la sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma e ove ne rilevi, anche d'ufficio, l'assenza dichiara immediatamente la nullità dell'atto d'ingiunzione, condannando il creditore opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese legali sino a quel momento maturate, oltre al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di danaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda in via ordinaria. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dagli articoli 645, 648, 649, 650, 652, 653 e 654.

L'avvocato che emette l'atto d'ingiunzione deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal primo comma.

L'omissione con dolo o colpa grave della verifica di cui al primo comma costituisce illecito disciplinare ».

7.5. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Dopo l'articolo 693 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

« Art. 693-*bis*.

(Assunzione preventiva di prova testimoniale ai fini della composizione della lite)

L'assunzione di una prova testimoniale può essere richiesta anche al di fuori delle condizioni di cui all'articolo 692. Si applicano gli articoli 693, 694 e 695 ».

7.6. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quando la conciliazione di cui al primo comma non riesce, il giudice, dopo il deposito della relazione del consulente, su istanza di almeno una delle parti, fissa un'udienza per l'esame degli esiti della consulenza tecnica preventiva, anche al fine di provvedere ai sensi degli articoli 185 e 185-*bis* ».

7.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Articolo 7-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di deflazione dei giudizi di impugnazione)

1. Al fine di garantire la celere definizione di procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mediante la riduzione dei procedimenti di impugnazione, nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il capo di sentenza recante condanna alle spese in distrazione a favore del difensore della parte privata ai sensi dell'articolo 93 del codice di procedura civile non può essere eseguito prima che esso sia passato in giudicato.

2. Per le sentenze pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di riforma o cassazione della pronuncia recante condanna alle spese in distrazione, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiederne la ripetizione al difensore distrattario e recuperano gli importi corrisposti a tale titolo esclusivamente nei confronti della parte sostanziale soccombente in giudizio.

7.01. Bellomo, Pittalis.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Articolo 7-*bis*.

(Curatore speciale del minore)

1. All'articolo 473-*bis*.8 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: « anche d'ufficio ed a pena di nullità degli atti del procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « alla luce delle indicazioni esposte nella relazione del consulente di ufficio, acquisita nel procedimento, anche d'ufficio ed a pena di nullità dei soli atti del procedimento, non di contenuto economico, che riguardino i diritti del minore: »;

b) al primo comma, lettera *d)* sono aggiunte le seguenti parole: « al CTU nominato che verificata la genuinità della richiesta del minore e la libertà dalle influenze parentali, provvederà senza indugio, a rap-

presentarla al giudice, perché questi provveda con provvedimento motivato »;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente: « In ogni caso, il giudice può nominare un curatore speciale, alla luce delle indicazioni esposte nella relazione del consulente di ufficio, acquisita nel procedimento quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere motivato con l'indicazione delle gravi ragioni d'inadeguatezza genitoriale riscontrate. Il provvedimento è reclamabile nel rispetto dei termini ed ai sensi dell'articolo 473-*bis*.24. »;

d) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso;

e) il quarto comma è sostituito dal seguente: « Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto, al solo fine di informare il minore della qualità e degli scopi del suo intervento, in modo da assicurare al minore la sua partecipazione al processo, in evasione degli obblighi previsti dalla normativa internazionale e nazionale ai sensi dell'articolo 315-*bis*, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-*bis*.4. Dell'ascolto del minore deve essere redatto verbale, con menzione del linguaggio non verbale del minore durante l'ascolto, che dovrà essere allegato alla comparsa di costituzione od al primo scritto difensivo successivo all'audizione, da parte del curatore »;

f) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

« In luogo del minore che abbia compiuto quattordici anni i parenti del minore quali gli zii o gli ascendenti di ogni ramo genitoriale, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero, possono chiedere con istanza motivata, al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.

In ogni caso i provvedimenti di nomina e di rigetto della revoca, del curatore speciale del minore, sono immediatamente reclamabili, nel rispetto dei termini ed ai sensi dell'articolo 473-*bis*.24 ».

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano anche ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7.02. Buonguerrieri.

(Inammissibile)

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto *con la seguente:* trecento.

8.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto *con la seguente:* duecentocinquanta.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.291.000 per l'anno 2025 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2026, euro 20.299.158 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 24.893.578 per l'anno 2029, euro 29.070.178 per l'anno 2030, euro 32.327.551 per l'anno 2031, euro 32.354.564 per l'anno 2032, euro 33.514.488 per l'anno 2033, euro 33.611.149 per l'anno 2034 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2035, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

8.3. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto *con la seguente:* duecento.

8.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto *con la seguente:* centocinquanta.

8.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto *con la seguente:* cento.

8.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto *con la seguente:* novanta.

8.11. Dori.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-*bis*.

(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR tra i quali perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 600 unità, di cui 100 da destinare agli Uffici della magistratura di sorveglianza.

2. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2025-2027, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-*bis*.

(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR tra i quali il perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 500 unità.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1.

8.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-*bis*.

(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR tra i quali il perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei

diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 400 unità.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1.

8.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-*bis*.

(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR tra i quali perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 300 unità.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1.

8.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-*bis*.

(Rafforzamento degli istituti penali per minorenni)

1. Al fine di contrastare la recidiva, garantire la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale del minorenne, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per interventi straordinari finalizzati a:

a) realizzare istituti penali per minorenni coerenti con la finalità rieducativa della pena, con le esigenze di formazione e di studio, nonché di crescita personale anche attraverso spazi funzionali all'esercizio di attività sportive e di laboratorio professionalizzante;

b) adeguare gli istituti penale per minorenni con le finalità di cui alla lettera *a)*.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.07. Dori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-*bis*.

(Rafforzamento dei presidi di prevenzione e sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire percorsi di supporto psicologico all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la funzione educativa della pena è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.09. Dori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-*bis*.

(Adeguamento della dotazione organica del personale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Per le esigenze di reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria ai fini delle esigenze di ulteriore potenziamento della pianta organica dell'Amministrazione penitenziaria, è indetto un concorso pubblico, per esame, per l'assunzione a tempo indeterminato di 400 unità. Con decreto del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento del medesimo concorso pubblico.

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede nei limiti di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e nei limiti di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2025, e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.010. Dori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-*bis*.

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2.

2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8.011. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-*bis*.

(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare all'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale sia per adulti sia per minori è autorizzata la spesa di euro di 100 milioni a decorrere dall'anno 2025.

8.012. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-*bis*.

(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai fini dell'attuazione di interventi e investimenti destinati al personale, nonché al monitoraggio dell'efficienza relativa alla destinazione delle risorse per la giustizia riparativa, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

8.013. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-*bis*.

(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)

1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.014. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-*bis*.

(Assunzione straordinaria di unità aggiuntive di polizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per l'assunzione straordinaria di unità aggiuntive di polizia penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.

8.015. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-*bis*.

(Adeguamento della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Per l'adeguamento della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria alle necessità operative derivanti dal numero crescente di detenuti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

8.016. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-*bis*.

(Potenziamento e rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio so-

ciale e mediatore culturale, all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: « biennio 2017-2018 » sono sostituite con le seguenti: « triennio 2023-2025 » e le parole: « 296 unità » sono sostituite con le seguenti: « 600 unità ».

8.017. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-*bis*.

(Disposizioni per le prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ex *articolo 80 dell'ordinamento penitenziario e per i funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)*

1. Per consentire il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti di cui all'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole: « triennio 2017-2019 » con le seguenti: « triennio 2025-2027 » e le parole: « 296 unità » sono sostituite dalle parole: « 600 unità ».

8.018. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-*bis*.

(Scorrimento della graduatoria funzionario giuridico-pedagogico)

1. Allo scopo di consentire l'utilizzo più ampio e celere possibile delle risorse disponibili necessarie al perseguimento degli obiettivi del PNRR e di rispondere, unitamente alle esigenze del *turn over*, al necessario e tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche e riduzione dei costi di reclutamento, l'amministrazione penitenziaria, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, ricorre allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria degli idonei come funzionario giuridico-pedagogico per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, facente capo al Ministero della giustizia con scadenza prevista l'8 maggio 2026.

8.019. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

(Inammissibile)

ART. 9.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 3, comma 1, le parole: « del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto » sono sostituite dalle seguenti: « individuato come da tabella A di cui all'allegato 1 della presente legge ».

Conseguentemente, dopo l'allegato 1, aggiungere il seguente:

ALLEGATO 1-*bis*

« Tabella A
(Articolo 3, comma 1)

Abbinamenti di distretti di Corti d'appello per la competenza territoriale relativa all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

Dal distretto di	*Al distretto di*
Roma	Perugia
Perugia	Firenze
Firenze	Genova
Genova	Torino
Torino	Milano
Milano	Brescia
Brescia	Venezia
Venezia	Trento
Trento	Trieste
Trieste	Bologna
Bologna	Ancona
Ancona	L'Aquila
L'Aquila	Campobasso
Campobasso	Bari
Bari	Lecce
Lecce	Potenza
Potenza	Catanzaro
Cagliari	Palermo
Palermo	Caltanissetta
Caltanissetta	Catania
Catania	Messina
Messina	Reggio Calabria
Reggio Calabria	Catanzaro
Catanzaro	Salerno
Salerno	Napoli
Napoli	Roma ».

9.1. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) All'articolo 3, comma 1, le parole: « del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto » sono sostituite dalle seguenti: « individuato con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro il 1° febbraio di ogni anno, al fine di determinare, mediante sorteggio, gli abbinamenti di corti d'appello per la relativa competenza territoriale ».

9.2. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere i numeri 2), 5) e 6).*

9.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), *numero 5), capoverso « 12-*bis *», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola:* rinnovano *con la seguente:* possono rinnovare;

b) *sopprimere le parole:* , a pena di decadenza.

9.4. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, lettera b), *numero 6), capoverso « 12-*ter *», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e l'entrata *con le seguenti:* successivamente all'entrata;

b) *sostituire la parola:* presentano *con le seguenti:* possono presentare;

c) *sostituire le parole:* un anno *con le seguenti:* due anni.

9.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), *numero 6), capoverso « 12-*ter *», sostituire le parole:* un anno *con le seguenti:* due anni.

9.6. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, lettera b) *numero 6), capoverso « 12-*quater *», sostituire le parole:* avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente, *con le seguenti:* comunicazione inviata personalmente agli aventi diritto, nonché.

9.7. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-*bis*.

(Modifica all'articolo 161 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di compenso dell'esperto o dello stimatore)

1. All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il terzo comma è abrogato.

9.01. La Salandra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-*bis*.

(Adeguamento dell'indennità degli esperti delle Sezioni agrarie nei Tribunali e nelle Corti d'appello)

1. All'articolo 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « euro 1,55 » sono sostituite con le seguenti: « euro 100 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 342.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.02. La Salandra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 21 aprile 2023, n. 49)

1. Ai soli fini interpretativi, l'articolo 8 della legge 21 aprile 2023, n. 49, deve intendersi nel senso che la disciplina in esso contenuta relativa alla decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale, decorrente dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista, si applica a tutti i rapporti professionali, a prescindere dalla qualifica del committente e dall'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sull'equo compenso di cui alla medesima legge n. 49 del 2023.

9.03. Schifone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-*bis*.

(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare ai Programmi giustizia civile, giustizia penale e transizione digitale – PNRR)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi relativi allo smaltimento dei procedimenti civili e penali pendenti al 31 dicembre 2022 (*baseline*) e l'impegno di riduzione del *disposition time* sia nel settore civile sia nel settore penale, per i Programmi giustizia civile, giustizia penale e transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione è autorizzata la spesa di euro di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

9.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-*bis*.

(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare ai Programmi giustizia civile, giustizia penale e transizione digitale – PNRR)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi relativi allo smalti-

mento dei procedimenti civili e penali pendenti al 31 dicembre 2022 (*baseline*) e l'impegno di riduzione del *disposition time* sia nel settore civile sia nel settore penale, per i Programmi giustizia civile, giustizia penale e transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione è autorizzata la spesa di euro di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 da destinare al personale giudiziario e amministrativo.

9.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. C. 2536 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. C. 2537 Governo *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)* 44

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. C. 2097 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 45

DL 110/2025: Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. C. 2586 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame conclusione – Parere favorevole)* 47

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 51

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere riguardanti la caserma « Boscariello » di Napoli e il comando dei vigili del fuoco di Barletta, Andria e Trani. Atto n. 291 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 48

SEDE REFERENTE

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024.
C. 2536 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.
C. 2537 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 5 agosto 2025.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge recanti il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, rinviato nella seduta del 5 agosto 2025, nella quale si è svolto l'esame preliminare dei provvedimenti medesimi.

Fa presente, altresì, che tutte le Commissioni alle quali i provvedimenti erano assegnati in sede consultiva hanno tra-

smesso le relazioni di rispettiva competenza, che sono in distribuzione, ad eccezione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che ha comunicato per le vie brevi che non esprimerà il parere di competenza.

Comunica, inoltre, che le predette Commissioni non hanno approvato proposte emendative riferite ai provvedimenti in esame.

Passando, quindi, all'esame del disegno di legge C. 2536, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024, segnala che non sono state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge sul disegno di legge C. 2536, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024.

Delibera altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, segnala che anche con riferimento al disegno di legge C. 2537, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, non sono state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, onorevole Frassini, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge sul disegno di legge C. 2537, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.

Delibera altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle designazioni dei rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.
C. 2097 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 10 settembre scorso, ha esaminato il testo del provvedimento, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali, esprimendo un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che, in pari data, la medesima Commissione Affari costituzionali ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo integralmente entrambe le predette condizioni e non introducendo ulteriori modifiche al testo.

Tanto premesso, poiché il testo ora all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

In proposito, segnala che l'articolo aggiuntivo Schullian 1.0100 prevede che la festa di San Giuseppe, celebrata il giorno 19 marzo, sia considerata giorno festivo, equiparato alle festività riconosciute dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 792 del 1985. Al riguardo, osserva che la festività in parola, di cui si propone ora il ripristino, era stata introdotta per effetto dell'articolo 2 della legge n. 260 del 1949 ed era stata successivamente soppressa per effetto dell'articolo 1 della legge n. 54 del 1977.

Sul punto, ricorda che a precedenti interventi normativi di analogo contenuto, volti a reintrodurre festività nazionali in precedenza soppresse, quali quelle dell'Epifania il 6 gennaio e della festa nazionale della Repubblica il 2 giugno, non erano stati ascritti effetti finanziari.

Ciò premesso, ritiene nondimeno necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva neutralità finanziaria della proposta emendativa in commento.

Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Federico FRENI ritiene che il ripristino della festività di San Giuseppe, previsto dall'articolo aggiuntivo Schullian 1.0100, sia suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di copertura finanziaria.

In proposito, fa presente preliminarmente che il godimento della festività soppressa è riconosciuto esclusivamente ai soggetti titolari di rapporti di lavoro svolti in esecuzione di contratti collettivi già efficaci. Viceversa, l'eventuale ripristino della festività oggetto della proposta emendativa in esame determinerebbe effetti rispetto a una platea più estesa di potenziali lavoratori beneficiari.

Evidenzia, altresì, che le festività soppresse vengono, ordinariamente, godute dai dipendenti in giornate dell'anno differenti, mentre il ripristino della festività comporterebbe la automatica fruizione, per l'intera platea dei dipendenti, della giornata festiva il 19 marzo. Ciò sarebbe suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi alla spesa per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai settori nei quali devono essere assicurati la continuità operativa e i servizi essenziali.

Per le suddette motivazioni, ritiene quindi che il ripristino della festività di San Giuseppe, previsto dall'articolo aggiuntivo in esame, sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica analoghi a quelli quantificati in relazione al provvedimento in esame, recante l'istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel ringraziare il sottosegretario Freni per i chiarimenti forniti, ricorda a quest'ultimo che, nell'ambito dei maggiori oneri connessi all'attuazione del provvedimento in esame, non sono state prese in considerazione le spese necessarie a garantire l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, rispetto alle quali, nella seduta dello scorso 10 settembre, la sottosegretaria Albano ha escluso il determinarsi di ulteriori oneri, tenuto conto della riduzione dei livelli del servizio erogato in occasione del giorno di festività oggetto della proposta di legge medesima.

Il sottosegretario Federico FRENI prende atto di quanto rappresentato dalla deputata Roggiani.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, in considerazione dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo 1.0100, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere

nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) dichiara il voto contrario del proprio gruppo di appartenenza sulla proposta di parere da ultimo formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

DL 110/2025: Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.
C. 2586 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nel segnalare che il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, fa presente che l'articolo 1 dispone la nomina di un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in carica fino al 31 dicembre 2025, cui è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pari al compenso percepito dal Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che decade al momento del suo insediamento. Fa presente che la norma reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria.

Segnala, al riguardo, che la relazione tecnica specifica che il compenso del commissario straordinario, essendo pari a quello del Direttore generale, sarà erogato utilizzando le risorse già stanziate a legislazione vigente per tale carica. Fa presente che il Governo ha inoltre precisato, nel corso dell'esame al Senato, che « la nomina del commissario straordinario non comporta oneri aggiuntivi oltre al compenso previsto per l'incarico e che, pertanto, la disposizione non genera nuovi fabbisogni nel bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ». Alla luce di tali elementi, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 2, fa presente che la norma in esame accantona, a decorrere dall'anno 2025, una quota fino a 20 milioni di euro annui del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per destinarli all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività dallo stesso erogate e rendicontate nell'anno precedente, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Specifica che un decreto interministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definirà, nel limite massimo di cui al comma 1, le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, l'importo della quota assegnata annualmente e le modalità di rendicontazione delle attività svolte in relazione a tali funzioni, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

In proposito, fa presente che la relazione tecnica afferma che l'accantonamento trova capienza nell'ambito delle citate risorse, destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996, senza compromettere l'attuazione degli interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. Rileva che, nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha inoltre riferito una

stima della disponibilità complessiva per l'anno 2025 delle risorse destinate agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale, pari a circa 1.579,7 milioni di euro. Rileva che tali risorse, al netto degli accantonamenti già previsti, compresi i predetti 20 milioni di euro destinati all'Ospedale Bambino Gesù, circa 629,7 milioni di euro, ammonterebbero a circa 950 milioni di euro, un importo in linea con quanto assegnato alle regioni per gli obiettivi di piano nel 2024, pari a 926,8 milioni di euro. Preso atto di tali elementi di informazione e considerato che l'importo di 20 milioni di euro annui rappresenta il limite massimo dell'accantonamento destinato all'Ospedale Bambino Gesù, il cui importo effettivo verrà definito annualmente con decreto interministeriale, non formula osservazioni.

Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, sul provvedimento in esame *(vedi allegato)*.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice,* formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2586, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 110 del 2025, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere riguardanti la caserma « Boscariello » di Napoli e il comando dei vigili del fuoco di Barletta, Andria e Trani.
Atto n. 291.
(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la nomina del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata *pro tempore* a Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per il coordinamento, in maniera sinergica, di tutti i procedimenti amministrativi necessari per gli interventi riguardanti la caserma « Boscariello » di Napoli e il comando dei Vigili del fuoco di Barletta, Andria e Trani.

In proposito, segnala che il provvedimento in esame è finalizzato alla sostituzione del precedente Commissario straordinario, ingegner Placido Migliorino, già titolare dell'incarico dirigenziale di livello

generale di Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, il quale, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, era stato nominato quale Commissario straordinario per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative alla caserma « Boscariello » di Napoli e al nuovo comando dei Vigili del fuoco di Barletta, Andria e Trani, in considerazione della circostanza che, con decreto del presidente del Consiglio 6 novembre 2024, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata è stato conferito, all'ing. Lorenza Dell'Aera.

Con riferimento all'incarico oggetto dello schema in esame, ricorda che, con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021, l'ingegnere Giuseppe D'Addato e l'architetto Maria Lucia Conti erano stati nominati, rispettivamente, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi relativi all'opera pubblica Napoli – caserma « Boscariello » e Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi relativi all'opera pubblica Barletta, Andria e Trani – comando dei Vigili del fuoco e che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2022, l'ingegnere Placido Migliorino era stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione di entrambe le citate opere.

In particolare, evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame, il Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata *pro tempore*, è nominato, in sostituzione dell'ingegnere Placido Migliorino, Commissario straordinario per gli interventi denominati: Napoli – caserma « Boscariello »; Barletta, Andria e Trani – comando dei Vigili del fuoco.

Fa presente che, ai sensi del successivo comma 2, al Commissario straordinario non spetta, in ragione dell'incarico attribuito, alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Ricorda altresì, che ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo, al Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021 – con esclusione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto – e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022.

Osserva, al riguardo, che il citato comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, relativo al compenso del Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi relativi all'opera pubblica Barletta, Andria e Trani – comando dei Vigili del fuoco prevedeva che esso fosse posto a carico del quadro economico dell'inerente opera e fosse composto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, da una parte fissa, stabilita in 50.000 euro annui lordi e da una parte variabile, non superiore a 50.000 euro annui lordi, fatti salvi i limiti retributivi di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011.

Evidenzia che il comma 4 dell'articolo 1 prevede, infine, che il Commissario straordinario svolga le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per quanto attiene alle opere da realizzare, ricorda che la loro individuazione e la nomina del Commissario sono state approvate con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che, in riferimento alla realizzazione o al completamento di interventi caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative, ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, ha previsto la possibilità di nominare Commissari straordinari dotati di po-

teri derogatori al codice dei contratti pubblici.

Avverte, inoltre, che nelle premesse dello schema in esame si ricorda che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2024, ha previsto l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, di un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 e, pertanto, si precisa che il provvedimento in esame è adottato nelle more dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con riferimento ai profili di carattere finanziario del provvedimento, segnala che, come già evidenziato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento medesimo, al Commissario straordinario non spetta, in ragione dell'incarico attribuito, alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica e che, ai sensi del successivo comma 3, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, con esclusione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto, che aveva inizialmente previsto un compenso per il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi relativi all'opera pubblica Barletta, Andria e Trani – comando dei Vigili del fuoco, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022.

Tanto premesso, non avendo osservazioni da formulare rispetto ai profili finanziari del provvedimento, propone di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di deliberazione della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

DL 110/2025: Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. C. 2586 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Il decreto-legge detta disposizioni volte ad assicurare la continuità operativa dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), in un contesto di crescente centralità dell'Agenzia nel coordinamento tra Stato e regioni in materia sanitaria, anche alla luce degli interventi legati al PNRR e alla digitalizzazione dei servizi, nonché misure di finanziamento per l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

A tal fine, introduce uno strumento di *governance* straordinaria, incidendo temporaneamente sulla struttura organizzativa di vertice dell'ente attraverso la nomina di un Commissario straordinario, al quale vengono attribuiti i poteri ordinariamente riferibili al Presidente, al Consiglio di amministrazione e al Direttore generale dell'Agenzia. Inoltre, si prevede di destinare all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, una quota del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in misura fino a 20 milioni di euro annui, con decorrenza dal 2025, sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività erogate e rendicontante dalla struttura nell'anno precedente.

Articolo 1 (*Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali*)

La disposizione, al comma 1, disciplina la procedura di nomina del commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, subordinandola all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi del comma 2, il commissario, il cui mandato è destinato a concludersi il 31 dicembre 2025, assume, per il periodo in cui è in carica, le funzioni del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione, che decadono al momento della nomina del commissario. Il commissario esercita, quindi, poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Agenzia approvato con decreto del Ministro della salute del 26 giugno 2023.

Al comma 3, si precisa che il commissario potrà essere scelto anche al di fuori della pubblica amministrazione, tra esperti di comprovata competenza in ambiti strategici del sistema sanitario e che, qualora il soggetto nominato abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo se non incompatibile con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Il comma 4 prevede che il compenso spettante al commissario straordinario, da determinarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia pari a quello del Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e, pertanto, corrisposto con le risorse già stanziate a legislazione vigente per tale carica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una sostituzione temporanea degli organi statutari, con compenso già previsto nel quadro normativo vigente.

Il comma 5 prevede la clausola d'invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle dotazioni già previste dal bilancio dell'Agenzia.

Articolo 2 (*Misure urgenti per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù*)

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'accordo internazionale ratificato con la legge n. 187 del 1995. Considerata la peculiare natura giuridica dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, ***appartenente alla Santa Sede***, e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 171, della legge n. 311 del 2004, che sancisce il principio di non differenziazione della remunerazione dell'attività resa in base alla provenienza dei pazienti, la disposizione prevede, a partire dal 2025 e con riferimento alle attività erogate nell'anno precedente, che venga accantonata una quota del Fondo sanitario nazionale destinata ad "obiettivi di piano" fino a 20 milioni di euro annui per il riconoscimento di funzioni assistenziali a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, per la definizione delle quali è previsto un decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel limite delle risorse dei citati 20 milioni di euro e nell'ambito del quale sono definite anche le modalità di rendicontazione da parte dell'Ospedale delle attività assistenziali rese in relazione alle funzioni assegnate.

L'Ospedale pediatrico Bambino Gesù Irccs assicura l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza sanitaria previsti dalla normativa vigente, nel rispetto degli indirizzi e obiettivi indicati dal Piano sanitario nazionale, assicurando elevati *standard* di qualità e appropriatezza assistenziale e prestazionale per pazienti pediatrici provenienti da tutto il territorio nazionale e dall'estero.

Nel contesto delle più generali necessità di garantire il perseguimento di obiettivi nazionali sanitari ricorrono in merito i presupposti per vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale per la

realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'importo che viene accantonato, nel limite di 20 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, trova capienza nell'ambito delle citate risorse di cui all'articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge n. 662 del 1996, senza compromettere l'attuazione degli interventi già programmati.

Articolo 3 (*Entrata in vigore*)

La disposizione prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

15/09/2025

Daria Perrotta

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. Atto n. 292 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 55

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. Atto n. 293 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 59

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. Atto n. 295 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 60

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale. C. 2221 Tassinari (Parere alla VII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 62

ALLEGATO (Parere approvato) 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 64

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. Atto n. 292.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Guerino TESTA (FDI), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo è emanato in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

In proposito rammenta che, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma

1, lettera *a)* della legge n. 120 del 2025, il termine di scadenza della delega per l'attuazione della riforma fiscale è stato prorogato da 24 a 36 mesi – decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 111 del 2023 dunque al 29 agosto 2026; analogamente, il termine di scadenza per la predisposizione di decreti legislativi integrativi e correttivi è stato prorogato al 29 agosto 2028, facendo salvo in entrambi i casi il meccanismo di proroga automatica dei termini di delega in conseguenza della scadenza dei termini previsti per i pareri parlamentari sui relativi schemi di decreto legislativo.

Inoltre, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame reca un insieme eterogeneo di disposizioni, il cui contenuto richiama sinteticamente, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un esame più approfondito del provvedimento.

L'articolo 1 modifica, con finalità di coordinamento normativo, le vigenti definizioni di « familiari a carico » cui si deve fare riferimento ogniqualvolta una disposizione fiscale richiami i soggetti di cui all'articolo 12 del TUIR, avente ad oggetto disciplina le deduzioni Irpef per carichi di famiglia. Le norme in esame, come anche chiarito dalla Relazione tecnica che accompagna il provvedimento, non introducono nuove agevolazioni, limitandosi a disporre che le norme fiscali che fanno riferimento ai familiari continuano ad applicarsi anche in assenza del diritto alla detrazione, per i soggetti già individuati dall'articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui Redditi – TUIR, per i quali la detrazione spettava fino al 31 dicembre 2024, ovvero gli altri familiari a carico, esclusi gli ascendenti. Rispetto alla formulazione vigente, che si riferisce esclusivamente ai figli, la nuova formulazione della norma viene così riferita anche agli altri familiari a carico, per alcuni dei quali la detrazione è stata abrogata dalla legge di Bilancio per il 2025.

L'articolo 2 apporta una modifica all'articolo 51, comma 2, lettera i-*bis)* del TUIR, allo scopo di confermare l'esclusione dalle imposte sui redditi per alcune quote di retribuzione corrisposte agli iscritti alle forme di previdenza esclusive del regime generale INPS; si tratta, più in dettaglio, delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia – prevista da norme pensionistiche – all'accredito contributivo pensionistico per il periodo successivo alla prima decorrenza utile per il pensionamento di anzianità, in caso di domanda del lavoratore. Come emerge dalla Relazione illustrativa, tale esenzione è stata ritenuta applicabile in via di prassi. Con la modifica in esame si intende dunque disporre l'agevolazione in norma primaria.

L'articolo 3 interviene sulle disposizioni che disciplinano la determinazione del reddito imponibile dei soggetti passivi IRES, finalizzata a rafforzare il principio di avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili. Nello specifico, il principio di derivazione rafforzata è reso applicabile anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata, dunque non soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Inoltre, si estende l'ambito di applicazione della disciplina sulle divergenze tra valori contabili e valori fiscali, emerse in sede di cambiamento dei princìpi contabili, anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi princìpi contabili, dunque non più solo a quelle realizzate tra soggetti che adottano princìpi contabili differenti o che hanno obblighi informativi di bilancio differenti. Ricorda che il principio di derivazione rafforzata estende la validità ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni contenute nel TUIR, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti per la redazione del bilancio secondo i princìpi contabili.

L'articolo 4 modifica il trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP, degli errori contabili. Nello specifico, per i soggetti che sottopongono il bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti assumono rilevanza fiscale – IRES ed IRAP –, anche in deroga alle altre disposizioni, gli errori contabili non rilevanti a specifiche condizioni. In particolare, essi rilevano se: la correzione è

stata effettuata entro la data di chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo; la correzione è stata effettuata prima che i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Ai soli fini IRAP è prevista, quale ulteriore condizione per la rilevanza fiscale di tali componenti reddituali, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui è effettuata la correzione, sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non sia negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi.

Ai sensi dell'articolo 5, le disposizioni aventi ad oggetto l'avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili, di cui all'articolo 3, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Le disposizioni in materia di trattamento fiscale degli errori contabili, di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

L'articolo 6 novella l'articolo 4 del decreto legislativo n. 209 del 2023, recante la disposizione quadro in materia di misure fiscali compatibili con i princìpi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato. Sono in particolare modificate le condizioni alle quali sono riconosciute, ai soggetti lavoratori autonomi e agli imprenditori con sede o stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le misure fiscali che presentano i requisiti di compatibilità con la disciplina in tema di aiuti di Stato contenuta nell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea. Più in dettaglio, viene chiarito che la disciplina in esame riguarda esclusivamente le misure fiscali che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e non anche quelli di carattere generale. Inoltre si sostituisce il riferimento ai soli « incentivi » con il più generico riferimento alle misure fiscali al fine di ricomprendere anche gli aiuti aventi finalità diversa; a titolo esemplificativo, agli aiuti con finalità di ristoro concessi per i danni provocati dalle calamità naturali.

L'articolo 7 apporta modifiche alla disciplina della *global minimum tax* con riferimento al calcolo dell'imposizione integrativa dovuta per un Paese; introduce nuove sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi e introduce novità, altresì, in materia di imposte anticipate, imposte differite e immobilizzazioni trasferite.

L'articolo 8 reca disposizioni in tema di determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di registro. In particolare, la novella affida la determinazione di alcuni criteri rilevanti per la formazione della predetta base imponibile a decreti del Ministero dell'economia e finanze, in luogo di atti del Ministro, allo scopo di precisare che le norme di rango secondario sono atti di natura amministrativa e non, invece, di natura politico-amministrativa.

L'articolo 9 apporta modifiche di coordinamento alla disciplina dell'interpello probatorio, necessarie a seguito delle novelle dell'articolo 11 dello Statuto del contribuente operate con il decreto legislativo n. 219 del 2023, attuativo della legge delega. Inoltre, la disposizione modifica la disciplina sull'interpello per il superamento delle presunzioni sui vincoli relativi ai requisiti soggettivi del gruppo IVA. In particolare, si sostituisce il riferimento all'interpello probatorio con quello allo « specifico interpello diretto a ottenere la valutazione della sussistenza delle condizioni e la valutazione degli elementi probatori per l'applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ».

L'articolo 10 modifica lo Statuto del contribuente in materia di tutela del medesimo avverso le attività delle amministrazioni finanziarie. In particolare: si chiarisce che il termine di 60 giorni, concesso al

contribuente per presentare controdeduzioni e accedere al fascicolo, è unitario, non separato tra le due attività; si estende l'autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori; si elimina il riferimento agli enti privati tra i soggetti legittimati a richiedere la consulenza giuridica e, da ultimo, si regola l'inammissibilità dell'istanza di interpello a seguito di richiesta di consultazione semplificata.

L'articolo 11 modifica la disciplina – contenuta negli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 – che regola la nomina, la revoca e l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni degli ufficiali della riscossione. In particolare, il novellato articolo 42 prevede che, ferme restando le abilitazioni già conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione siano nominati dal rappresentante legale dell'agente della riscossione, tra i dipendenti del medesimo agente, in base a specifiche valutazioni circa le effettive esigenze del sistema di riscossione. La novella, inoltre propone di espungere: le disposizioni inerenti alle modalità di indizione degli esami per l'abilitazione, le quali prevedono che tali esami siano indetti senza seguire una scansione temporale predeterminata; le disposizioni concernenti la revoca dell'ufficiale da parte del concessionario. Quanto all'articolo 43 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ne viene riproposto il contenuto, con la precisazione che l'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, coerentemente con l'attuale competenza territoriale dell'agente della riscossione. Riguardo alla revoca dell'agente della riscossione, il provvedimento mantiene tale competenza in capo al prefetto, espungendo però la disposizione che prevede che la revoca possa essere effettuata anche su segnalazione dell'ufficio competente del Ministero delle finanze.

L'articolo 12 modifica talune disposizioni relative alla confisca delle merci di contrabbando. Oltre a introdurre modifiche di coordinamento, la disposizione in esame prevede che la confisca non si applichi in caso di estinzione del reato, salvi i casi in cui le merci oggetto dell'illecito siano soggette al divieto di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione. Si prevede, altresì, che le merci confiscate in via amministrativa possano essere restituite al trasgressore previo pagamento delle somme dovute, nei termini fissati con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'articolo 13 raggruppa le misure delle aliquote sul gas naturale, distinte per i diversi impieghi, nell'allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, Testo Unico Accise, senza modificarne l'importo.

L'articolo 14 ripropone, nell'ambito del testo unico delle sanzioni tributarie e amministrative, la disciplina del ravvedimento speciale, attualmente vigente, anche per ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nelle ipotesi in cui non siano state operate ovvero non siano stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini di legge. La norma inoltre esclude che le disposizioni sull'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore si applichino alla Regione Siciliana. Al riguardo rammenta che la pronuncia della Corte costituzionale n. 97 del 2013 ha chiarito che, essendo l'imposta sulle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore un tributo erariale, essa rientra nel novero delle entrate che spettano, in virtù dello Statuto della Regione Siciliana, alla regione medesima. L'articolo apporta poi modifiche al codice di giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, in materia di competenza territoriale degli organi giudiziari e di deposito, nel giudizio di appello, degli atti di conferimento del potere ai fini di verificare la legittimità delle sottoscrizioni degli atti. La norma detta, poi, disposizioni aventi natura di coordinamento normativo. Sono poi apportate novelle al Testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. Oltre ad alcune modifiche di coordinamento, novellando l'articolo 154 del Testo unico si prevede la possibilità di pro-

porre opposizione – come regolata dal codice di procedura penale – nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.

L'articolo 15 prevede infine che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
Atto n. 293.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo ha natura compilativa ed è emanato in attuazione delle disposizioni dell'articolo 21, comma 1, della legge delega per la riforma fiscale, legge 9 agosto 2023, n. 111, che delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici. Come risulta dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la scelta operata è stata quella della sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto.

Il Testo unico si compone di 18 Titoli.

Il Titolo I reca l'oggetto e l'ambito di applicazione.

Il Titolo II contiene le definizioni relative al luogo di effettuazione delle operazioni sottoponibili all'imposta.

Il Titolo III si occupa di definire i soggetti passivi dell'imposta, in particolare individuando le definizioni di esercizio di imprese, di arti e professioni, mentre il Titolo IV reca l'individuazione delle operazioni imponibili, in particolare quelle relative alle cessioni di beni e le vendite a distanza intraunionali di beni. Evidenzia in particolare che esso riporta la definizione di cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche, ovvero le cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

Il Titolo V si occupa di individuare il luogo delle operazioni imponibili.

Il Titolo VI si occupa del fatto generatore e dei presupposti di esigibilità dell'imposta.

Il Titolo VII è dedicato alla base imponibile, raccogliendo e riordinando le disposizioni relative alla base imponibile delle operazioni nazionali, intraunionali e alle importazioni.

Il Titolo VIII provvede al riordino delle disposizioni relative alle aliquote IVA.

Rammenta, in sintesi, le varie aliquote IVA: 22 per cento (aliquota ordinaria); 4 per cento per le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi di cui alla parte II della Tabella A allegata al vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; 5 per cento per le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi di cui alla parte II-bis della Tabella A; 10 per cento per le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi di cui alla parte III della Tabella A.

Il Titolo IX è relativo alle esenzioni e alla non imponibilità.

Il Titolo X disciplina il diritto di rivalsa e la detrazione d'imposta.

Il Titolo XI si occupa del volume d'affari e dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.

Il Titolo XII riguarda gli obblighi dei soggetti passivi.

Il Titolo XIII è dedicato alla riscossione dell'imposta, mentre il Titolo XIV è dedicato ai rimborsi.

Il Titolo XV è dedicato alla disciplina del gruppo IVA.

Nel Titolo XVI sono recati i regimi speciali. Ricorda, in particolare: la liquida-

zione dell'IVA secondo la contabilità di cassa; le disposizioni per particolari settori (editoria; generi di monopolio; telecomunicazioni; documenti di viaggio; documenti di sosta nei parcheggi; rottami; ecc.); la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa, il regime per le agenzie di viaggio e turismo, le attività spettacolistiche, nonché le disposizioni speciali applicabili per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione. Con riguardo all'applicazione dell'imposta sugli oggetti d'arte, rammenta che le norme sostanzialmente recepiscono quanto disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2025.

Il Titolo XVII riguarda il regime nazionale di franchigia, secondo il quale i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime previsto per i cd. contribuenti forfettari di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Infine il Titolo XVIII reca le disposizioni di coordinamento finale: si tratta delle norme concernenti l'istituzione e la decorrenza dell'IVA, le norme di interpretazione autentica, le varie abrogazioni e la decorrenza delle disposizioni contenute nel presente testo unico, applicabile dal 1° gennaio 2026.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
Atto n. 295.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, ricorda anzitutto che lo schema di decreto legislativo dà attuazione ad alcuni dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 3, 6, 7 e 9 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), volti, in particolare, ad adeguare il diritto tributario nazionale ai princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e a semplificare e razionalizzare i regimi agevolativi e la disciplina IVA previsti per gli enti del Terzo settore, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore di questi ultimi.

Lo schema in esame è composto di 11 articoli.

L'articolo 1 riconosce agli enti del Terzo settore la possibilità di optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza derivante dal passaggio dall'attività commerciale a quella non commerciale dei beni relativi all'impresa. Affinché tale opzione possa operare è necessario il realizzarsi di una duplice condizione. Si richiede, anzitutto, che il suddetto passaggio al mutamento della qualificazione fiscale di tali attività sulla base dei nuovi criteri qualificatori delle attività di interesse generale introdotti dall'articolo 79 del codice del Terzo settore. Inoltre, occorre che i beni relativi all'attività di impresa siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le plusvalenze, « sospese » secondo la disciplina illustrata, concorrono invece a formare il reddito imponibile dell'ente, oltre che in caso di destinazione dei beni dell'ente a finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in caso di cessione a titolo oneroso di tali beni ovvero di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la loro perdita o danneggiamento.

L'articolo 2 innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia massima dei ricavi entro la quale è consentito alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di accedere, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, al regime forfetario. La norma, inoltre, prevede che tali enti possano applicare il regime forfetario anche per le attività commerciali svolte, se nel periodo d'imposta precedente ab-

biano percepito ricavi non superiori alla soglia di 85.000 euro (anziché di 130.000 euro) o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea.

L'articolo 3 prevede che le menzionate organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale aderenti al regime forfetario siano esonerate sia dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, sia – a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – dall'obbligo di certificazione fiscale delle cessioni e delle prestazioni effettuate.

L'articolo 4, in materia di associazioni sportive dilettantistiche, ridefinisce, con una norma di coordinamento, l'ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, prevedendo che tale regime sia applicabile alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche diverse dagli enti del Terzo settore, a condizione che abbiano conseguito proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali non superiori alla soglia di 400 mila euro.

L'articolo 5 reca delle modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive, al fine di aggiornare, nell'ambito delle procedure volte alla risoluzione dello stato di crisi o di insolvenza dell'impresa, le fattispecie di riduzione dei debiti non imponibili ai fini IRES. A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che tale intervento normativo si è reso necessario al fine di adeguare la disciplina fiscale in materia di tassazione delle sopravvenienze attive conseguenti alle riduzioni dei debiti dell'impresa derivanti dall'accesso alle procedure di gestione della crisi, considerato che la normativa vigente, nell'escludere, totalmente o parzialmente, l'imponibilità, fa riferimento solamente agli istituti preesistenti al Codice della Crisi e dell'Insolvenza e non a quelli successivamente introdotti dal Codice. Ciò per consentire alle imprese di ricorrere, in alternativa, a strumenti generalmente più flessibili dei precedenti.

L'articolo 6 abroga una disposizione in materia di rettifica della detrazione dell'IVA. Ciò – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – al fine di eliminare una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell'articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione.

L'articolo 7 stabilisce che per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva l'IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e le importazioni di beni e servizi in parte destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività economica, è detraibile esclusivamente per la quota imputabile a tale attività economica.

L'articolo 8 interviene sulle norme del Testo unico IVA relative alla conservazione e trasmissione dei dati sugli acquisti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, esclude dalla definizione di prestatore di servizi di pagamento la BCE, le banche centrali e i soggetti pubblici, mentre vi include gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, nonché banche e Poste italiane S.p.a., quando prestano servizi di pagamento. Inoltre, l'articolo in esame ridefinisce anche il servizio di pagamento e le operazioni di pagamento.

L'articolo 9 estende il regime della non imponibilità IVA ai servizi di trasporto internazionale resi all'esportatore, al titolare del regime di transito, all'importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di spedizione, ivi inclusi i servizi doganali, anche se svolti da intermediari.

L'articolo 10 abroga una disposizione inattuata contenuta nella Legge di bilancio per il 2023, relativa all'obbligo del soggetto passivo di imposta sul valore aggiunto di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle vendite di beni mobili effettuate, attraverso piattaforme elettroniche, nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi IVA. La relazione illustrativa evidenzia che tale abrogazione adempie alle finalità di evitare la duplicazione di adempimenti, dal momento che il decreto legislativo n. 32 del 2023, volto ad attuare la direttiva (UE) n. 2021/514 in tema di scambio di informazioni fra le amministrazioni fiscali, introduce un obbligo in capo ai gestori delle piattaforme digitali di comunicare con cadenza periodica all'Agenzia delle entrate dati e informazioni relativi, tra gli altri, alle vendite di beni effet-

tuate da venditori nei confronti di soggetti passivi IVA e non.

Evidenzia, infine, che l'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore.

Segnala, in conclusione, che la prescritta intesa della Conferenza unificata, trasmessa alla Commissione, contiene alcuni rilievi avanzati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, riferiti, in particolare, agli immobili degli istituti autonomi per le case popolari.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale.
C. 2221 Tassinari.
(Parere alla VII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, rammenta che la Commissione Finanze è chiamata a esaminare la proposta di legge in commento nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti in sede referente.

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 contiene i princìpi generali, statuendo in particolare che la Repubblica riconosce la funzione dell'attività musicale popolare amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e come mezzo di espressione artistica, nonché tutela e valorizza l'attività musicale popolare amatoriale e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale. Le associazioni musicali amatoriali sono qualificate come enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro.

L'articolo 2 statuisce che l'attività musicale popolare amatoriale, bandistica, corale, coreutica, mandolinistica e folklorica è libera; specifica che l'accesso ai benefìci previsti dalla proposta di legge in esame è riservato alle associazioni musicali amatoriali legalmente costituite nella forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta ovvero di fondazione, anche attive presso enti ecclesiastici, e che esse operano senza scopo di lucro e sono iscritte negli elenchi appositamente istituiti.

Rileva che di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 3 del provvedimento, che disciplina i contributi, le agevolazioni ed il regime fiscale. In particolare, il comma 4 dell'articolo 3 incide sul Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, apportandovi tre novelle: la lettera *a)* modifica l'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR, al fine di includere nel novero dei redditi diversi alcune somme erogate nei confronti dei formatori. Si tratta in particolare delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e compensi per prestazioni non professionali erogati da cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche; la lettera *b)*, modificando l'articolo 148, comma 3 del TUIR, include tra le attività che non si considerano commerciali ai fini dell'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle società (IRES) anche le attività svolte dalle associazioni musicali amatoriali in diretta attuazione degli scopi istituzionali, a specifiche condizioni; la lettera *c)*, novellando l'articolo 149, comma 4 del TUIR, include le associazioni musicali amatoriali tra gli enti per i quali, al pari degli enti ecclesia-

stici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e delle associazioni sportive dilettantistiche, non si applica la normativa che identifica i requisiti al ricorrere dei quali l'ente perde la qualifica di ente non commerciale e diviene, quindi, soggetto all'imposta sul reddito delle società – IRES.

Il comma 5 dell'articolo 3 dispone che alle associazioni musicali amatoriali si applicano le disposizioni tributarie agevolative previste dalla legge n. 398 del 1991 per le associazioni sportive dilettantistiche non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La legge n. 398 del 1991 disciplina uno specifico regime fiscale agevolato per cui possono optare le associazioni sportive dilettantistiche e le relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che abbiano conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi non superiori a 400 mila euro. In estrema sintesi il regime prevede: l'esonero dagli obblighi di tenuta di scritture contabili, dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, dall'obbligo di certificazione mediante scontrini e ricevute fiscali, nonché dall'obbligo di dichiarazione ai fini IVA; specifici obblighi di conservazione e numerazione progressiva delle fatture, di annotazione dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, di versamento trimestrale dell'IVA, nonché di annotazione distinta dei proventi che non costituiscono reddito imponibile; la determinazione del reddito imponibile ai fini IRES mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività del 3 per cento all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali; l'applicazione, per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali e connesse agli scopi istituzionali, delle disposizioni in materia di forfettizzazione della detrazione IVA. Infine, sempre con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche, rammenta che l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 202 del 2024 ha posticipato al 1° gennaio 2026 l'operatività del nuovo regime di esenzione IVA in luogo dell'attuale regime di esclusione.

L'articolo 4 reca misure in materia di promozione della musica popolare amatoriale, prevedendo che lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la diffusione e l'insegnamento della musica popolare.

Infine, l'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie.

Formula, dunque, una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato)*.

Enrica ALIFANO (M5S) intervenendo sul provvedimento illustrato dalla relatrice, nota anzitutto che il proprio gruppo non può che essere d'accordo con il principio di diversità dell'espressione culturale sancito dall'articolo 1; ritiene, tuttavia, che l'obiettivo di promozione dell'attività musicale amatoriale a livello nazionale e internazionale – parimenti sancito dall'articolo 1 – sia fin troppo ambizioso.

Per quanto riguarda l'articolo 2, dopo aver richiamato la disposizione che stabilisce il carattere libero dell'attività musicale popolare amatoriale, che certamente nessuno potrebbe mettere in dubbio, auspica – con riferimento alla creazione di un elenco telematico delle associazioni musicali amatoriali – che analoga disciplina possa essere prevista anche per coloro che hanno seguito un percorso di formazione specifico, spesso assai faticoso, e che rischiano di essere scavalcati da musicisti improvvisati.

Passando, quindi, alle disposizioni di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come l'articolo 3 dia luogo ad un sovrapporsi di agevolazioni che risultano poco chiare e che, come sottolineato dalla stessa relatrice, rischiano di presentare profili di incompatibilità con la disciplina del Terzo settore e con la normativa europea. Rileva, inoltre, come il medesimo articolo 3 faccia riferimento alla « Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale », allineandosi così alla ormai diffusa tendenza ad istituire giornate nazionali, che sta ri-

dicolmente caratterizzando la presente legislatura.

Ricorda infine, con riferimento all'articolo 4 e alle misure di promozione della musica popolare amatoriale, che analogo impegno dovrebbe essere rivolto alla diffusione della musica classica, che caratterizza il patrimonio culturale italiano.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), pur apprezzando le finalità della proposta in esame, richiama l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di svolgere un'istruttoria più approfondita sul provvedimento, per evitare che le iniziative con le quali si estrinseca la libertà di espressione dei cittadini, quali sono quelle relative alla musica popolare, operino secondo meccanismi distorti.

Nel manifestare favore per le osservazioni formulate dalla relatrice, ritiene necessario richiamare l'attenzione dei colleghi anche sul tema degli spazi in cui si svolgono le citate attività culturali e sociali.

Ricorda in proposito che gli enti locali dispongono di numerosi immobili non utilizzati, spesso affidati dalle realtà territoriali in base a meccanismi che non esita a definire come veri e propri favoritismi. Ritiene, invece, che tali cespiti ben potrebbero essere utilizzati dai soggetti che svolgono attività nelle quali si estrinseca la libertà di espressione dei cittadini, eventualmente a tal fine prevedendo uno specifico sistema di agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio pubblico.

Auspica che sulla proposta di legge in esame, non registrandosi particolare urgenza, possano essere svolti ulteriori approfondimenti, alla luce delle concrete difficoltà che si riscontrano nel reperire gli spazi necessari allo svolgimento di attività sociali e culturali, anche in ragione dei costi per l'affitto di apposite sale.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) sottolinea la necessità di integrare la proposta di legge con meccanismi che consentano di agganciare le attività legate alla promozione della musica popolare con la realtà accademica e scientifica. Al riguardo evidenzia come, soprattutto nelle località a forte vocazione turistica, numerosi soggetti privi di solida preparazione culturale si improvvisino cultori delle tradizioni popolari, agendo in tal modo a scapito di chi invece, negli anni, ha svolto approfonditi studi e ricerche sul tema; ricorda in proposito che le forme d'arte oggetto della proposta di legge in esame sono intimamente connesse con la storia, le tradizioni, la cultura del territorio.

Ritiene quindi necessario che vengano posti limiti più stringenti per l'accesso ai benefici disposti dal provvedimento in esame, per evitare che entità e soggetti del tutto improvvisati si avvalgano delle agevolazioni in modo indiscriminato, al solo scopo di approfittare della stagione turistica e reperire risorse.

Conclude rammentando che la musica popolare costituisce una parte determinante della cultura del Paese; appare dunque fondamentale che la proposta abbia un saldo aggancio con le attività di approfondimento scientifico, che da decenni lavorano per riscoprire lo spirito identitario di tali forme d'arte.

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto sul provvedimento da parte del suo gruppo parlamentare, anche in virtù del rilievo delle osservazioni formulate dalla relatrice. Ricollegandosi all'intervento della collega Alifano, rammenta che la giornata della musica popolare è stata istituita nel 2004, quando era in carica il secondo Governo Berlusconi e che, dunque, la sua istituzione non è certamente attribuibile al lavoro dell'attuale Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 settembre 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale.
C.2221 Tassinari.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 2221 Tassinari, recante « Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale », nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

premesso che l'articolo 3 del provvedimento disciplina i contributi, le agevolazioni e il regime fiscale per la promozione della musica popolare amatoriale, a tal fine novellando il Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

rilevato, con specifico riferimento al comma 4, lettera *b)*, che incide sull'articolo 148 del TUIR, che tale ultima disposizione è modificata anche dall'articolo 89, comma 4, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Occorrerebbe pertanto valutare, allo scopo di evitare disallineamenti, l'opportunità di un coordinamento con il citato articolo 89, comma 4, del Codice del Terzo settore. Ciò anche al fine di tenere conto del fatto che, con la piena operatività della riforma del Terzo settore, talune categorie di enti saranno eliminate dall'attuale novero dei soggetti elencati dal comma 3 dell'articolo 148 del TUIR, e che le categorie degli enti eliminati potranno, comunque, continuare a fruire di un'analoga agevolazione se iscritti nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) del Registro unico nazionale degli enti del Terzo Settore – RUNTS;

richiamato altresì il comma 4, lettera *c)*, del medesimo articolo 3, volto a escludere le associazioni musicali amatoriali dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 149 del TUIR, relative alla perdita della qualifica di ente non commerciale;

osservata l'opportunità di valutare la compatibilità di tale previsione con i princìpi europei riguardanti la libera concorrenza, anche in considerazione del fatto che le analoghe disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 149 del TUIR hanno determinato, in passato, l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte dell'Unione europea;

preso atto, infine, delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 3, laddove dispone che alle associazioni musicali amatoriali si applichino le disposizioni tributarie agevolative previste dalla legge n. 398 del 1991 per le associazioni sportive dilettantistiche non iscritte nel RUNTS;

considerato che il Codice del Terzo settore reca alcune disposizioni che modificano l'ambito soggettivo del regime di cui alla richiamata legge n. 398 del 1991 e che le disposizioni ivi previste saranno operative fino al 31 dicembre 2025,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *b)*, con la disciplina fiscale recata dal Codice del Terzo settore;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare la coerenza della previsione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *c)*, con i princìpi europei riguardanti la libera concorrenza;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, con le modifiche operate dalla riforma del Terzo settore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. C. 2473 cost. Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 67

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. C. 2473 cost. Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 68

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 70

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento Cinque Stelle) 71

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
C. 2473 cost. Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Pizzimenti, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge costituzionale C. 2473 Governo, recante modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, quale risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente. Fa inoltre presente che l'esame in sede referente del provvedimento presso la Commissione Affari costituzionali è stato avviato nella seduta del 23 luglio e che le proposte di legge C. 350 cost. Steger e C. 392 cost. Steger, inizialmente abbinate, sono state ritirate dal proponente. Segnala, altresì, che sul disegno di legge costituzionale in esame, il cui procedimento è stato avviato a fronte di specifiche richieste formulate dai rappresentanti territoriali, sono stati acquisiti i pareri del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol e dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

Nel rinviare per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di maggior interesse per la Commissione.

In primo luogo, la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo unico reca modifiche all'articolo 8 dello Statuto speciale, concernente le materie di competenza legislativa esclusiva delle province autonome. Nel dettaglio, il numero 2) attribuisce alle province autonome la competenza legislativa esclusiva in materia di « governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori ». La novella sostituisce il previgente

riferimento dello Statuto a « urbanistica e piani regolatori », terminologia in linea con la formulazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione anteriore alla riforma costituzionale operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001.

Il numero 3) sostituisce la competenza legislativa relativa ai « lavori pubblici di interesse provinciale » con quella concernente « contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale ». La nuova denominazione appare volta ad aggiornare lo Statuto alla normativa nazionale di derivazione comunitaria e unionale.

Rileva altresì la modifica introdotta dal numero 4), che attribuisce alle province autonome la competenza esclusiva in materia di « assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti ». La disposizione sostituisce il previgente riferimento alla sola assunzione diretta e gestione dei servizi pubblici, includendo ora in maniera espressa la gestione integrata dei rifiuti.

Il numero 5) attribuisce alla competenza provinciale la potestà legislativa in materia di « piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico », mentre la modifica introdotta dal numero 6) consente alle province autonome di acquisire competenza esclusiva in materia di « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica » (nuovo numero 29-*bis*). Tale competenza si accompagna a quelle già previste in materia di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste, Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico.

Il numero 2) della successiva lettera *f)*, che interviene sull'articolo 9 dello Statuto, specifica che la competenza concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche esclude le grandi derivazioni a scopo idroelettrico – in quanto già disciplinate dall'articolo 13 dello Statuto che attribuisce alle regioni e alle province autonome la competenza a disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione di tali concessioni – mentre la lettera *g)* abroga l'articolo 12 (relativo al procedimento concernente le concessioni di tali opere) per le medesime esigenze di coordinamento.

Da ultimo, la lettera *h)* integra l'articolo 20 dello Statuto, stabilendo che i Presidenti delle province autonome esercitino anche le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, ad eccezione della disciplina relativa alle armi e munizioni, ivi comprese le connesse attività di autorizzazione e sanzionatorie. Tale modifica di coordinamento si rende necessaria a seguito dell'inserimento tra le competenze provinciali esclusive della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica, operato dalla precedente lettera *e)*, numero 6).

In conclusione, avverte che il relatore si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame, anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana, già convocata nella giornata odierna alle ore 14.30.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.

C. 2473 cost. Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana è stata svolta la relazione introduttiva.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che è pervenuta una proposta alternativa di parere da parte del gruppo Movimento 5 Stelle *(vedi allegato 2)*.

Patty L'ABBATE (M5S), nell'illustrare il contenuto della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo di appartenenza, con specifico riguardo alla modifica dell'articolo 8 dello Statuto che attribuisce alle province autonome la competenza esclusiva in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, osserva che la complessità della materia richiede un livello di governo superiore a quello regionale e provinciale, rammentando altresì che nessun altro Statuto speciale prevede una simile attribuzione. Richiama, inoltre, le vicende giudiziarie relative alla gestione dei rifiuti in Trentino, sottolineando le criticità conseguenti alla riduzione del ruolo statale nei controlli, in particolare dei Carabinieri del NOE.

Quanto all'ampliamento delle competenze esclusive provinciali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, ivi compresa la gestione della fauna selvatica, fa presente che la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi costituisce un principio fondamentale sancito dall'articolo 9 della Costituzione. Rammenta altresì che, in tale ambito, le regioni possono disciplinare l'attività venatoria solo in senso restrittivo e mai in deroga agli standard minimi fissati dalla legge statale.

Avverte, pertanto, che l'approvazione del provvedimento in esame rischierebbe di introdurre, tra i diversi territori, disparità nell'applicazione della disciplina costituzionale e statale.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione della proposta di parere favorevole del relatore, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
C. 2473 cost. Governo.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge costituzionale C. 2473, recante modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, quale risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
C. 2473 cost. Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. n. 2473, recante « Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol »,

premesso che:

la forma e i confini dell'autonomia della regione Trentino-Alto Adige e di ciascuna Provincia autonoma sono disciplinate dal vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, il quale, nello specifico:

definisce l'autonomia e il territorio (articoli 1-3);

elenca le funzioni proprie della regione e delle province e ne indica tipologia e limiti (articoli 4-23);

disciplina funzioni e composizione degli organi della regione e delle province; conferisce alle province la potestà legislativa in materia elettorale e di forma di governo e stabilisce norme e principi entro cui si esplica tale potestà; detta altresì le norme fondamentali sulla funzione legislativa (articoli 24-54);

stabilisce le norme fondamentali riguardanti il demanio e patrimonio (articoli 66-68), nonché la finanza (articoli 69-86) della regione e delle province;

lo Statuto può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali, così come stabilito dall'articolo 116 della Costituzione, primo comma, in base al quale gli statuti delle autonomie speciali sono adottati con legge costituzionale;

per quanto di competenza della Commissione, si rileva che le lettere *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* modificano alcune materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome;

in particolare, appare opportuno sottolineare l'intervento proposto di modifica dell'articolo 8, comma 1, numero 5), per sostituire la competenza esclusiva in materia di « urbanistica e piani regolatori » con quella in materia di « governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori » (lettera *e)*, numero 2);

a tal proposito, pur comprendendo che la disposizione sembra voler costituire un aggiornamento alla terminologia adottata, dopo la riforma del 2001, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che indica appunto il « governo del territorio » tra le competenze legislative concorrenti, giova evidenziare che detta locuzione andrebbe riferita al « quadro normativo di insieme » della materia e non declinata in ambiti più specifici, come affermato nella sentenza della Suprema Corte n. 196 del 2004, con la quale la Corte ha ricondotto la materia governo del territorio all'« insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio »;

inoltre, per quanto concerne precisamente le autonomie speciali, la sentenza n. 24 del 2022 della Corte costituzionale, con riferimento ad una legge della Regione Sardegna n. 21 del 2021, ha rilevato che nella materia dell'urbanistica, costituiscono limiti all'autonomia statutaria della Re-

gione, in quanto « norme fondamentali di riforma economico-sociale », le disposizioni del Testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001); esse infatti presentano – argomenta la sentenza (Considerato in diritto 3.1) – le caratteristiche individuate dalla Corte, per la definizione di tali norme, cioè il contenuto riformatore e l'attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza (così nella sentenza n. 198 del 2018, Considerato in diritto 6.2.2);

ad evidenziare la necessità di cautela nell'attribuzione della competenza in materia si ricorda l'introduzione, nel 2021, di una disposizione che consentiva agli amministratori locali competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici di continuare a svolgere attività professionali nello stesso ambito; detta norma era stata oggetto di rilievi di incostituzionalità da parte del Governo italiano, come confermato dal Presidente della regione nella seduta consiliare del 18 dicembre 2024, ed è stata successivamente abrogata;

appare opportuno sottolineare altresì che le altre regioni a Statuto speciale non contengono nei loro statuti riferimenti al governo del territorio;

la lettera *e)*, numero 4), sostituisce l'articolo 8, numero 19), dello Statuto; il testo vigente individua una competenza legislativa esclusiva delle province in materia di « assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali », mentre la novella ridefinisce la competenza come « assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti »;

per quanto concerne la gestione dei rifiuti, la Corte costituzionale è in passato intervenuta, con la sentenza n. 62 del 2008, con riferimento alla legge della provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2006, dichiarando l'illegittimità costituzionale di disposizioni di quella legge che intervenivano sulla disciplina del trattamento dei rifiuti speciali, riconducendole alla competenza legislativa esclusiva della provincia autonoma in materia di « tutela del paesaggio » e « urbanistica » e a quella concorrente in materia di « igiene e sanità »; la Corte ha obiettato che tali competenze devono essere esercitate nel rispetto dei principi dell'ordinamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, con riferimento alle competenze legislative esclusive, principi richiamati anche dall'articolo 5 dello Statuto anche per l'esercizio della competenza legislativa concorrente; la Corte ha infatti asserito che la « disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato [...] viene a funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato » (Considerato in diritto n. 7);

le altre regioni a Statuto speciale non contengono nei loro statuti riferimenti alla gestione del ciclo dei rifiuti;

giova sottolineare che in passato nella provincia di Trento si sono registrati scandali giudiziari riguardanti proprio la gestione dei rifiuti e le relative violazioni di legge; la limitazione del ruolo dello Stato – in particolare dei Carabinieri del NOE – nell'ambito dei controlli in materia potrebbe rendere troppo opaco il sistema ed esporlo a rischio di irregolarità;

la lettera *e)*, numero 5), integra l'articolo 8, numero 24) dello Statuto, aggiungendo alla competenza legislativa esclusiva delle province la materia delle « piccole e medie derivazioni idroelettriche », la cui realizzazione interessa sovente ambiti territoriali ed ecosistemi particolarmente fragili e vulnerabili, la cui tutela è demandata allo Stato, per i quali appare auspicabile la sottoposizione ad un più elevato regime di controllo e salvaguardia;

la lettera *e)*, numero 6), introduce, al comma 1 dell'articolo 8 dello Statuto,

il comma 29-*bis*), attraverso il quale si affida alla regione Trentino-Alto Adige la competenza esclusiva su « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica »;

per quanto concerne la devoluzione alla competenza esclusiva delle province autonome della « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale », si ricorda che la sentenza n. 192 del 2024, con riferimento alla diversa tipologia di trasferimento alle regioni di tale competenza, possibile ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (cosiddetto regionalismo differenziato), ha argomentato, in un *obiter dictum*, come tale materia rientrasse tra quelle alle quali, pur risultando riconducibili all'ambito di applicazione dell'articolo 116, terzo comma, afferivano « funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà »; secondo la Corte, infatti, « si tratta di una materia in cui predominano le regolamentazioni dell'Unione europea e le previsioni dei trattati internazionali, dalle quali scaturiscono obblighi per lo Stato membro che, in linea di principio, mal si prestano ad adempimenti frammentati sul territorio, anche perché le politiche e gli interventi legislativi in questa materia hanno normalmente effetti di *spill-over* sui territori contigui [...] la pervasività della disciplina eurounitaria nella suddetta materia trova il suo fondamento nell'articolo 11 Tfue (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), secondo cui le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile;

appare opportuno altresì evidenziare che l'ambiente è attribuito alla competenza concorrente dell'Unione (articolo 4, comma 2 del Tfue) e pertanto lo Stato può intervenire solamente fino a quando l'Unione non abbia esercitato la sua competenza normativa; competenza che, in questo ambito, è stata esercitata in modo assai ampia » (Considerato in diritto 4.4);

già in precedenza, la Corte costituzionale aveva collocato la « tutela dell'ambiente » tra le cd. « materie trasversali », cioè quelle materie che fanno riferimento non ad oggetti precisi, ma a finalità che devono essere perseguite e che pertanto si intrecciano con una pluralità di altri interessi, incidendo in tal modo su ambiti di competenza concorrente o residuale delle regioni; in particolare la sentenza n. 262 del 2021 ha affermato che « non si può discutere di materia in senso tecnico, perché la tutela ambientale è da intendere come valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di "materia trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, fermo restando che allo Stato spettano le determinazioni rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale »;

con riferimento specifico alla tutela della fauna selvatica (e quindi alla disciplina dell'attività venatoria), si ricorda, in via generale, come tale competenza, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, rientri nella competenza residuale regionale e quindi, ai sensi del già richiamato articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, anche nelle competenze legislative esclusive delle regioni a Statuto speciale; tuttavia allo stato tale competenza si esercita nei limiti imposti dalla potestà esclusiva statale in materia di « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » (articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione); la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 536 del 2002), ha chiarito che le disposizioni della legge n. 157 del 1992, sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, costituiscono il « nucleo minimo » di tutela ambientale, valido su tutto il territorio nazionale; le regioni possono quindi disciplinare l'attività venatoria, ma solo in senso più restrittivo e mai in deroga agli standard minimi fissati dalla legge statale. Ciò vale per la determinazione delle specie cac-

ciabili, per i periodi venatori, per i calendari di caccia e per le modalità tecniche del prelievo, tutti aspetti che, incidendo sulla sopravvivenza e la riproduzione della fauna, rientrano a pieno titolo nella tutela ambientale;

infine va evidenziato che la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è uno specifico dovere della Repubblica, che è stato recentemente inserito tra i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale e una sua devoluzione ad altri soggetti appare del tutto irragionevole,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Fontana Ilaria, Morfino, L'Abbate, Santillo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Matteo Gasparato a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. Nomina n. 101 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 75

Proposta di nomina dell'avvocato Paolo Piacenza a presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio. Nomina n. 103 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 76

Proposta di nomina del dottor ingegnere Domenico Bagalà a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Nomina n. 105 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 77

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Matteo Gasparato, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale (Nomina n. 101) 78

Audizione dell'avvocato Paolo Piacenza, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio (Nomina n. 103) 78

Audizione del dottor ingegnere Domenico Bagalà, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (Nomina n. 105) 78

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di nomina del dottor Matteo Gasparato a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale.
Nomina n. 101.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, in sostituzione del relatore Caroppo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina del dottor Matteo Gasparato a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Ricorda che le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposti all'indirizzo e alla

vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169) e comprende i porti di Venezia e Chioggia.

In particolare, il procedimento di nomina dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale è disciplinato dall'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dalla riforma del 2016, che prevede la nomina da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata. Sulla proposta di nomina è altresì acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale; resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Sulla proposta di nomina del dottor Matteo Gasparato è stata acquisita l'intesa della regione Veneto.

Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Trento, Matteo Gasparato ha conseguito il Master in *Shipping and Management* nel 2024.

Ha ricoperto diversi ruoli nel ramo delle infrastrutture e della logistica: dal 2014 è componente del consiglio generale di Federtrasporto, associazione presso la quale ha peraltro rivestito il ruolo di vicepresidente nazionale nel 2018, dal 2022 è presidente di Connect Ingegneria e Digitalizzazione, società impegnata nell'offerta di diversi servizi funzionali all'ottimizzazione dei flussi logistici da e verso i porti, mentre dal 2023 è membro del consiglio di amministrazione di Interporto Centro Italia Orte S.p.A. È stato poi dirigente e consigliere di amministrazione presso la digITAlog S.p.A. (dal 2017 al 2022), amministratore unico del consorzio ZAILOG (dal 2016 al 2020), vicepresidente di Quadrante Servizi s.r.l. (dal 2016 al 2017), nonché consigliere di amministrazione di Interporto di Rovigo (dal 2014 al 2016).

Il dottor Matteo Gasparato possiede un'esperienza significativa anche sotto il profilo manageriale, ricoprendo il ruolo di presidente del Consorzio ZAI – Interporto Quadrante Europa dal 2011 e di presidente dell'Unione Interporti Riuniti dal 2014.

Ricorda inoltre che è stato consigliere del comune di Verona per tre anni (dal 2007 al 2012) e consigliere della VII circoscrizione del comune di Verona per dieci anni (dal 1998 al 2007).

Fa presente infine che il dottor Matteo Gasparato ricopre il ruolo di Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale dallo scorso luglio.

Per informazioni più dettagliate, rinvia al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina dell'avvocato Paolo Piacenza a presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio.

Nomina n. 103.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, in sostituzione del relatore Furgiuele, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina dell'avvocato Paolo Piacenza a Presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

In merito alla natura giuridica delle Autorità di sistema portuale e al procedimento di nomina dei relativi presidenti, richiama la relazione appena svolta.

L'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio comprende i porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vec-

chio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia.

Sulla proposta di nomina dell'avvocato Paolo Piacenza è stata acquisita l'intesa della regione Calabria.

Passando all'esame del *curriculum vitae*, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Pavia, Paolo Piacenza ha conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali nel 2005 e i titoli di avvocato e di dottore di ricerca in diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca, rispettivamente nel 2008 e nel 2009. Ha esercitato la professione di avvocato presso diversi studi specializzati nel diritto amministrativo e, in particolare, nei settori attinenti alle procedure ad evidenza pubblica, alla contrattualistica pubblica, al partenariato pubblico-privato, all'energia e alla regolazione.

Dal 2021 ricopre il ruolo di segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, presso la quale ha inoltre rivestito gli incarichi di Commissario straordinario, dal settembre 2023 al giugno 2024, e di direttore della *Governance* Demaniale, Piani d'Impresa e Società Partecipate dal 2018 al 2023.

L'avvocato Paolo Piacenza è stato, inoltre, amministratore unico della società *in house* della regione Liguria I.R.E. S.p.A., dal 2016 al 2017, ed esperto giuridico presso il Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS) dal 2012 al 2018, ivi svolgendo un'attività di analisi dei profili contrattuali, regolatori e tariffari concernenti i settori di competenza del medesimo Nucleo con particolare riferimento all'ambito portuale, autostradale, ferroviario e aeroportuale.

Ricorda infine che l'avvocato Paolo Piacenza ricopre attualmente il ruolo di Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio in virtù della nomina disposta con decreto ministeriale lo scorso 30 luglio.

Per informazioni più dettagliate, rinvia al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor ingegnere Domenico Bagalà a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.
Nomina n. 105.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina del dottor ingegnere Domenico Bagalà a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

In merito alla natura giuridica delle Autorità di sistema portuale e al procedimento di nomina dei relativi presidenti, richiama la relazione appena svolta dal presidente Deidda.

L'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna comprende i porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme, Arbatax e Santa Teresa di Gallura.

Sulla proposta di nomina del dottor ingegnere Domenico Bagalà è stata acquisita l'intesa della regione Autonoma della Sardegna.

Passando all'esame del *curriculum vitae*, dopo aver conseguito la laurea in ingegneria civile presso l'Università La Sapienza di Roma, ha frequentato un corso *post lauream* sul trasporto merci e logistica presso l'Università di Trieste nel 1993.

Il dottor ingegnere Domenico Bagalà possiede un'ampia conoscenza nel mondo del *transhipment* e degli scali merci, avendo ricoperto ruoli di vertice in diverse società del settore e maturando un'esperienza diretta all'interno dei porti, sia in Italia che all'estero.

In particolare, ricorda il lavoro svolto presso il porto di Gioia Tauro, dove dal 2011 al 2016 è stato amministratore delegato della Medcenter Container Terminal e

consigliere di amministrazione della Con.Tug s.r.l., società concessionaria del servizio di rimorchio presso il suddetto porto, oltre che componente della commissione consultiva e del comitato portuale di Gioia Tauro.

Ha, inoltre, già maturato esperienza in Sardegna, nello specifico presso il porto di Cagliari, avendo ricoperto la carica di amministratore delegato della società terminalista Cagliari International Container Terminal dal 2009 al 2011, oltre ad essere stato consigliere di amministrazione del CST Consorzio Universitario Trasporti di Cagliari.

È stato, inoltre, direttore vendite della Contship Italia presso il porto di Genova.

Dal *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina in esame emerge, poi, che Domenico Bagalà ha ricoperto ruoli di vertice anche all'interno di società terminaliste straniere. Nello specifico, è stato presidente e amministratore delegato della Eurogate Tanger del porto marocchino di Tangeri Med, oltre che componente del comitato di pilotaggio della Tanger Med Spacial Agency, nonché *project manager* della società danese Maersk presso il porto di Rotterdam.

Dal 2018 dirige la Confcommercio Sud Sardegna.

Ricorda infine che il dottor ingegnere Domenico Bagalà ricopre il ruolo di Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna dal 9 agosto scorso.

Per informazioni più dettagliate, rinvia al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

Audizione del dottor Matteo Gasparato, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale (Nomina n. 101).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.25.

Audizione dell'avvocato Paolo Piacenza, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio (Nomina n. 103).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 14.05.

Audizione del dottor ingegnere Domenico Bagalà, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (Nomina n. 105).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi. Atto n. 294 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 79

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 86

Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assosistema Confindustria *(Svolgimento e conclusione)* 86

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confapi *(Svolgimento e conclusione)* 87

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente Albero Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi.
Atto n. 294.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore*, prima di passare all'illustrazione del contenuto dello schema di decreto, fa presente che l'atto in oggetto si iscrive nell'ambito della delega disposta dalla legge n. 160 del 2023 nonché degli obiettivi fissati nel PNRR.

In particolare, ricorda che la predetta legge n. 160 del 2023, con l'articolo 3, comma 1, ha delegato il Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2025, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

Nell'esercizio della delega, il Governo deve provvedere a: *a)* razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali; *b)* armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo

normativo denominato codice degli incentivi.

Lo schema di decreto legislativo in esame dà appunto attuazione al dettato di cui alla predetta lettera *b)*.

Come anticipato sopra, l'attuazione della legge delega rientra, peraltro, tra le riforme previste dal PNRR (Missione 1, Componente 2, Riforma 3 « Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese »), da completare entro il 30 giugno 2026.

Preliminarmente, ricorda che l'*iter* di attuazione della delega prevede che il decreto legislativo sia adottato: su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità.

Segnala che in data 19 giugno 2025, sullo schema in esame è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. Rileva peraltro, che, in tale contesto, alcune modifiche allo schema di decreto sono state concordate e rese attraverso un testo a fronte – organizzato su tre colonne (testo bollinato, emendamenti proposti dalle regioni, testo riformulato) – che è stato trasmesso alle Camere.

Segnala altresì che il Consiglio di Stato ha invece reso il suo parere nell'adunanza del 22 luglio 2025 (numero affare 00701/2025).

Riferisce, quindi, che lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere – corredato di Analisi di impatto della regolazione (AIR) e Analisi tecnico-normativa (ATN) – in data 2 settembre 2025.

Illustra quindi il testo dello schema trasmesso alle Camere che si compone di 28 articoli, suddivisi in 5 Capi.

Il Capo I (articoli 1-3) detta le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione e i principi generali di un nuovo « codice » che mira a creare un quadro normativo uniforme per gli incentivi alle imprese a livello nazionale, nel rispetto delle competenze regionali, delle norme UE sui fondi europei e sugli aiuti di stato. L'obiettivo è semplificare e armonizzare le procedure, pur mantenendo le necessarie distinzioni tra diversi tipi di incentivi e livelli di governo coinvolti. La norma fa salva l'applicazione anche della normativa europea in materia aiuti di Stato al fine di garantire che gli incentivi siano conformi alle regole europee sulla concorrenza e sul mercato interno.

L'articolo 2 reca le definizioni di: agevolazione, contributo a fondo perduto, finanziamento agevolato, garanzie su operazioni finanziarie, intervento nel capitale di rischio, agevolazione contributiva, agevolazione fiscale, incentivi, incentivi contributivi, incentivi fiscali, programma (degli incentivi), amministrazione responsabile (dell'incentivo), bandi, beneficiario, proponente, impresa, lavoratore autonomo, piccola e media impresa, grande impresa, soggetto competente (alla gestione dell'incentivo), ciclo di vita dell'incentivo, fattura elettronica regolarmente emessa, legge delega, piattaforma telematica « Incentivi.gov.it », registro nazionale degli aiuti di Stato, sistema Incentivi Italia (ovvero il catalogo di servizi resi disponibili dal RNA e dalla piattaforma Incentivi.gov.it) e Tavolo permanente degli incentivi.

L'articolo 3, comma 1, prevede che il Registro nazionale degli aiuti Stato (RNA) e la piattaforma Incentivi.gov.it rendano disponibili specifici servizi, attivabili su richiesta del soggetto competente alla gestione dell'incentivo, funzionali allo svolgimento di attività previste lungo l'intero ciclo di vita dell'incentivo. Vengono quindi elencati, in dettaglio, i servizi che devono essere ricompresi nel catalogo, denominato « sistema Incentivi Italia ». I protocolli tecnici e le modalità di attivazione dei servizi siano adottati con decreto direttoriale del MIMIT.

Il Capo II (articoli 4-5) detta disposizioni sulla programmazione degli incentivi e sul coordinamento istituzionale. In particolare, l'articolo 4 prevede che ciascuna amministrazione responsabile centrale adotti un Programma degli incentivi, con il quale sono individuati: gli obiettivi strategici di sviluppo e i relativi incentivi, il cronoprogramma di massima di attuazione e il quadro finanziario. Vengono specificati i casi in cui il Programma può essere modificato, i criteri per l'individuazione degli incentivi e gli elementi che dovranno essere sinteticamente documentati nel Programma. Il modello di Programma degli incentivi, le tempistiche per la relativa adozione e le modalità di aggiornamento vengono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il modello di Programma degli incentivi sarà reso disponibile nel sistema Incentivi Italia, che assicura inoltre la pubblicità di tutti i Programmi predisposti. Si stabilisce altresì che le amministrazioni competenti regionali garantiscano la pubblicità della propria ricognizione degli incentivi tramite il sistema Incentivi Italia e nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi. Si consente infine allo Stato e alle regioni di stipulare specifici accordi programmatici in materia di incentivi, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni responsabili regionali nell'individuazione di incentivi di propria competenza destinati alle imprese del proprio territorio.

L'articolo 5 istituisce il Tavolo permanente degli incentivi presso il MIMIT con l'obiettivo di coordinare le politiche di incentivazione statali e regionali. Il Tavolo è presieduto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* o da un suo delegato, e include rappresentanti delle regioni e delle province autonome, nonché numerosi Ministri. Il Tavolo ha diverse funzioni, tra cui lo scambio di informazioni sugli incentivi sia nella fase di pianificazione che in quella di attuazione, e il coordinamento delle strategie di politica industriale attraverso accordi programmatici. Le riunioni del Tavolo, i cui aspetti organizzativi sono curati dal MIMIT, si tengono almeno due volte l'anno: entro il 31 gennaio per consolidare gli indirizzi dei programmi degli incentivi dell'anno in corso, ed entro il 31 luglio per avviare la programmazione dell'anno successivo. Le riunioni del Tavolo sono precedute da tavoli tecnici di lavoro, che approfondiscono specifiche tematiche. È prevista la possibilità di invitare alle riunioni rappresentanti di altre amministrazioni, associazioni di categoria, o esperti, in base agli argomenti trattati.

Il Capo III (articoli 6-20) detta disposizioni sull'attuazione degli incentivi. Nello specifico, l'articolo 6 prevede che gli incentivi siano attivati con bandi delle amministrazioni responsabili, fatti salvi i casi di incentivi contributivi e di incentivi fiscali a erogazione automatica e fermi restando i decreti attuativi adottati sulla base della legge istitutiva dell'incentivo. La norma dispone che i bandi debbano indicare, tra l'altro, gli obiettivi e la base giuridica, le risorse disponibili, i soggetti responsabili dell'attuazione dell'incentivo, le condizioni di ammissibilità soggettiva e oggettiva (operazioni e spese ammissibili), le modalità di determinazione del beneficio e le relative procedure di fruizione, la disciplina delle variazioni, dei controlli e i casi in cui l'agevolazione può essere revocata. Si prevede che i bandi siano redatti in conformità a un bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Si prevede infine che le amministrazioni responsabili possano usufruire di un apposito servizio di elaborazione dei bandi reso progressivamente disponibile nell'ambito del sistema Incentivi Italia.

L'articolo 7 consente all'amministrazione responsabile di un incentivo di avvalersi, per lo svolgimento delle attività previste nel ciclo di vita dell'incentivo stesso, di enti *in house* o di altri soggetti selezionati tramite procedure di gara. Gli oneri derivanti da tali affidamenti sono posti a carico delle risorse complessivamente stanziate per l'incentivo, in assenza di diversa indicazione della legge istitutiva o del bando, e nel rispetto dei limiti eventualmente previ-

sti dalla disciplina nazionale o europea. Si consente all'amministrazione responsabile di avvalersi di esperti, università o enti pubblici o privati di ricerca per l'analisi di aspetti specialistici nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'incentivo. Il MIMIT, d'intesa con il MEF, adotta apposite linee guida per la determinazione della misura massima degli oneri di cui alle predette previsioni. Per gli incentivi a titolarità delle regioni o degli enti locali, si prevede infine che le disposizioni relative alla copertura degli oneri di cui ai precedenti commi siano applicabili qualora compatibili con i principi e le procedure del rispettivo ordinamento contabile.

L'articolo 8 elenca gli elementi premianti per l'accesso alle agevolazioni: l'attribuzione al proponente del *rating* di legalità; il possesso della certificazione della parità di genere; l'assunzione di persone con disabilità aggiuntive rispetto agli obblighi di legge; la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile; la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura. Si stabilisce che, rispetto a tali elementi premianti, i bandi prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità: attribuzione di punteggio aggiuntivo; riserva di quota delle risorse finanziarie allocate; incremento dell'ammontare delle agevolazioni. Si prevede la decadenza dal vantaggio conseguito nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal proponente in merito al possesso del requisito relativo all'elemento premiante. Alle PMI è riservata una quota minima del 60 per cento delle risorse disponibili per ciascun incentivo, di cui almeno il 25 per cento è destinato alle micro e piccole imprese. È comunque consentito all'amministrazione responsabile di individuare specifiche premialità ovvero riserve ulteriori rispetto a quelle previste dai precedenti commi.

L'articolo 9 elenca i motivi di esclusione che precludono in ogni caso l'accesso alle agevolazioni, ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando. Si tratta dei seguenti: sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi del codice delle leggi antimafia; applicazione di sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione; violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività; inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni.

L'articolo 10 reca la disciplina della partecipazione dei lavoratori autonomi alla procedura di accesso all'incentivo, purché compatibile con le finalità e le caratteristiche di quest'ultimo. In particolare, viene previsto che, ove il bando ne preveda la partecipazione, i lavoratori autonomi devono rispettare le medesime condizioni di accesso previste per le PMI ad esclusione dei requisiti il cui possesso non sia richiesto per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, che non si configurino come strettamente funzionali all'incentivo e che possano limitare la partecipazione effettiva dei lavoratori medesimi.

L'articolo 11 prevede che, per ciascun incentivo, il bando individui e disciplini la tipologia, le caratteristiche e i profili temporali delle operazioni ammesse a beneficiare delle agevolazioni o i presupposti oggettivi dell'agevolazione e, per le operazioni che prevedono un programma di spesa, le tipologie e la misura delle spese ammissibili, nonché le condizioni di ammissibilità. Tali spese devono risultare, in ogni caso, pertinenti e imputabili all'operazione, tracciabili e contabilizzate conformemente alla legge.

L'articolo 12 individua le tipologie di agevolazione cui possono accedere le imprese proponenti, stabilendo altresì che le stesse possano essere attribuite anche in combinazione tra loro nell'ambito di un medesimo incentivo. È disciplinata la fattispecie in cui le agevolazioni previste dal bando siano qualificabili come aiuto di

Stato. Si prescrive che le agevolazioni siano attribuite entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla normativa istitutiva dell'incentivo e, comunque, entro i massimali eventualmente stabiliti dal bando. Stabilisce, inoltre, che l'avvenuto esaurimento delle risorse sia oggetto di tempestiva comunicazione ad opera dell'amministrazione responsabile mediante avviso, fatta salva la possibilità che il bando detti una diversa disciplina.

L'articolo 13 stabilisce che le procedure di accesso agli incentivi sono definite dal bando modulando i termini per la presentazione dell'istanza, le attività istruttorie e i relativi esiti. Si dispone che le procedure di accesso siano in ogni caso definite favorendo l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tali fini, si prevede che i soggetti ai quali compete la gestione dell'incentivo sviluppino specifici servizi di accesso digitale, anche utilizzando il sistema Incentivi Italia. Le soluzioni procedurali e tecniche devono essere improntate a ridurre il rischio che l'assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga in un lasso di tempo eccessivamente ridotto. Si prevede che siano rese progressivamente disponibili specifiche funzionalità del sistema Incentivi Italia per conoscere lo stato del procedimento.

L'articolo 14 consente al soggetto competente della gestione dell'incentivo di avvalersi del soccorso istruttorio richiedendo al proponente integrazioni e chiarimenti rispetto alla documentazione prodotta. Sono identificate quali cause di rigetto o inammissibilità della domanda le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative alla documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria, nonché la presentazione dell'istanza in modalità difformi da quelle previste dal bando.

L'articolo 15 definisce le regole generali per l'erogazione degli incentivi, distinguendoli per tipologia di incentivo, ovvero per: contributi a fondo perduto in conto impianti, in conto capitali e diretti alla spesa; finanziamenti agevolati; contributi a fondo perduto in conto interessi; garanzia su operazioni finanziarie; interventi nel capitale di rischio delle imprese; agevolazioni fiscali. Vengono poi dettate regole per la rendicontazione delle spese e l'implementazione delle verifiche di ammissibilità dei costi e del cumulo di agevolazioni, subordinando comunque l'erogazione degli incentivi al corretto espletamento dei controlli.

L'articolo 16 prevede la restituzione dell'importo degli incentivi, nel caso in cui l'impresa beneficiaria delocalizzi l'attività all'interno dello Spazio economico europeo prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento. Nel caso di delocalizzazione al di fuori dello Spazio economico europeo prima dei cinque anni (dieci anni per le grandi imprese) dalla data del completamento dell'investimento agevolato, oltre alla restituzione dell'importo degli incentivi, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Si impone alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di comunicare preventivamente al Governo l'intenzione di procedere a delocalizzazione, a pena di nullità dei licenziamenti individuali e collettivi. Si prevede inoltre per le imprese l'impossibilità di accedere ad altri incentivi per i successivi cinque anni (dieci anni in caso di grandi imprese) dalla data della delocalizzazione.

L'articolo 17 reca la disciplina degli atti di revoca dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni. Individua espressamente le cause di revoca, e stabilisce che il soggetto competente possa disporre la revoca in misura totale o in misura parziale. La revoca comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo delle agevolazioni. Qualora il soggetto competente sia un'amministrazione responsabile centrale, le somme da restituire affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate alla medesima amministrazione; le stesse, ove possibile, vanno ad incrementare le disponibilità dell'incentivo interessato. Viene poi dettata una specifica disciplina con riguardo all'ordine di preferenza cui sono soggetti i crediti nascenti in conseguenza della revoca. Al procedimento di revoca si applicano le garanzie previste dalla legge sul procedimento amministra-

tivo (legge n. 241 del 1990). Si precisa che la disciplina del presente articolo non si applica alle procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili ai sensi della normativa europea.

L'articolo 18 riscrive una previsione del codice del processo amministrativo, attribuendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie aventi ad oggetto la concessione e la revoca delle agevolazioni alle imprese previste dal codice degli incentivi, ivi incluse quelle relative ad aiuti fiscali la cui fruizione è subordinata allo svolgimento di un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario.

L'articolo 19 contiene una disciplina specifica di alcuni controlli inderogabili da effettuare in sede di accesso alle agevolazioni e in sede di erogazione. In particolare viene definita la regola della consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica, per i controlli d'ufficio del soggetto competente, e vengono definite disposizioni in merito ai controlli a campione che possono essere svolti in ogni fase del procedimento. In sede di accesso alle agevolazioni, sono adempimenti necessari l'acquisizione della documentazione antimafia, l'acquisizione del DURC per investimenti produttivi e, in caso di aiuti di Stato, la registrazione nei pertinenti registri oltre che il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche. In sede di erogazione sono, invece, adempimenti necessari l'acquisizione del DURC per investimenti produttivi, con eventuale attivazione del potere sostitutivo, la verifica inadempimenti di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e, per gli aiuti di Stato, il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche. Il soggetto competente è abilitato a svolgere controlli e sopralluoghi sulle operazioni agevolate in ogni fase del procedimento.

L'articolo 20 reca delle disposizioni concernenti il regime speciale applicabile agli incentivi fiscali e contributi. Nello specifico, con riguardo agli incentivi fiscali per i quali si rende necessario, ai fini dell'ammissione all'agevolazione, lo svolgimento di un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario, trova applicazione la disciplina di settore (modalità di fruizione, attività di controllo e di recupero delle agevolazioni e ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione dell'agevolazione) e non sono applicabili le disposizioni del codice in materia di revoca, ad esclusione delle fattispecie che determinano la revoca dell'agevolazione, ed in materia di controlli. Con riferimento agli incentivi fiscali concessi in forma di credito d'imposta, si subordina la fruizione del beneficio alla preventiva comunicazione, al soggetto competente, di specifiche informazioni. Gli incentivi fiscali in forma di credito d'imposta devono essere concessi con provvedimenti del soggetto competente, di cui si definiscono i contenuti essenziali. Sono inoltre applicabili le definizioni di « credito inesistente » e di « credito non spettante ». Sono inoltre definite le disposizioni del codice applicabili agli incentivi fiscali concessi in forma di credito d'imposta. Laddove il credito d'imposta costituisca un aiuto di Stato o sia fruito in regime *de minimis*, ai fini dell'attivazione del beneficio, si prevede che l'Autorità responsabile debba preventivamente procedere alla registrazione del relativo regime di aiuto nel registro RNA e nei registri SIAN e SIPA. Viene inoltre definito l'ambito di applicazione del Capo III del codice in esame agli incentivi contributivi e si prevede che i lavoratori autonomi possano accedere agli incentivi contributivi alle condizioni previste per le « PMI », in quanto compatibili. È infine definita la decorrenza delle disposizioni recate.

Il Capo IV (articoli 21-23) detta disposizioni su valutazione, monitoraggio, informazione e pubblicità. In particolare, l'articolo 21 disciplina il monitoraggio delle agevolazioni pubbliche, basato sull'uso del Codice unico di progetto (CUP) che identifica in modo univoco ogni agevolazione al fine di garantire trasparenza, efficienza e semplificazione amministrativa. Il CUP è obbligatorio in tutte le fasi del ciclo di vita dell'incentivo. Le modalità attuative sono stabilite da decreti del MIMIT, in accordo con il MEF, anche per ridurre gli oneri per

i beneficiari e migliorare l'interoperabilità dei sistemi informativi.

L'articolo 22 disciplina la valutazione degli incentivi pubblici, prevedendo analisi *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* per garantire decisioni basate su evidenze. Le valutazioni devono essere autonome e trasparenti, selezionate in base alla rilevanza degli incentivi. Le amministrazioni devono predisporre i dati necessari e programmare le risorse dedicate alla valutazione.

L'articolo 23 disciplina conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi pubblici attraverso il sistema Incentivi Italia e la piattaforma digitale Incentivi.gov.it. Sono previste modalità di comunicazione, pubblicazione e accesso alle informazioni sugli incentivi, coinvolgendo amministrazioni responsabili e associazioni di categoria, con obblighi specifici per gli aiuti di Stato e i cofinanziamenti europei.

Il Capo V (articoli 24-28) detta le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 24 apporta i coordinamenti con il quadro normativo vigente che si rendono necessari in conseguenza delle modifiche introdotte dallo schema di decreto.

L'articolo 25 prevede l'abrogazione di determinate disposizioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice in oggetto. In termini di efficacia, la previsione va letta insieme alle disposizioni transitorie, le quali prevedono che, per i bandi già pubblicati alla predetta data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento. In particolare vengono abrogate previsioni in materia di: interventi di sostegno pubblico alle imprese; riserve minime di incentivo da destinare alle PMI; DURC quale presupposto di accesso a determinate agevolazioni; misure di contrasto alla delocalizzazione e alla riduzione dei livelli occupazionali. Si dispone poi la modifica di due disposizioni disciplinanti, rispettivamente, l'accesso dei lavoratori autonomi ai fondi strutturali europei e l'intervento sostituivo dell'amministrazione nell'ambito di sovvenzioni pubbliche.

L'articolo 26 reca disposizioni transitorie e di coordinamento con la disciplina vigente, prevedendo l'applicazione delle disposizioni di attuazione degli incentivi contenute al Capo III solamente per i bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame. Si prevede inoltre che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 22 – riguardanti rispettivamente l'adozione da parte di ciascuna amministrazione responsabile centrale di un Programma degli incentivi, l'istituzione di un Tavolo permanente degli incentivi e la creazione di un sistema di valutazione degli stessi – si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore di tutti i decreti attuativi previsti dalle medesime disposizioni. Infine, dalla data di entrata in vigore del predetto codice, ogni richiamo normativo al decreto legislativo n. 123 del 1998 si intende riferito alle corrispondenti disposizioni dello schema di decreto in esame.

L'articolo 27 prevede che ogni intervento normativo sul codice degli incentivi debba essere effettuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle disposizioni in esso contenute.

L'articolo 28 contiene la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione delle disposizioni previste dallo schema di decreto in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: tutte le amministrazioni interessate provvedono, infatti, agli adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito dell'ulteriore fase istruttoria che prevede altresì lo svolgimento di un ciclo di audizioni come concordato in sede di Ufficio di presidenza.

Emma PAVANELLI (M5S) osserva che il testo all'esame contiene talune criticità che, ritiene, potranno essere meglio affrontate con le associazioni di categoria e di settore interessate nel corso dell'imminente ciclo di audizioni.

Considera certamente positivo che lo schema in oggetto preveda un accentramento nel sistema Incentivi Italia, e in particolare nella piattaforma Incentivi.gov.it, degli strumenti di conoscibilità e richiesta degli incentivi da parte delle imprese che saranno così facilitate ad acce-

dervi. Osserva, peraltro, come sia auspicabile che un simile sistema centralizzato venga esteso a tutti i servizi della Pubblica amministrazione, affrancando gli interessati dal cercare ciò che serve per ogni singolo Ministero o amministrazione.

Tuttavia ritiene che una prima evidente criticità del testo risieda, in qualche modo, proprio in un'eccessiva centralizzazione a discapito delle regioni che vengono, alla fine, marginalizzate. Evidenzia infatti che non si tengono in debita considerazione le peculiarità delle diverse regioni e territori che potrebbero avere esigenze assai differenziate tra di loro: porta l'esempio delle esigenze che possono essere sentite dalle regioni sul mare rispetto a quelle che non hanno zone costiere e che hanno bisogno di pensare a strumenti e finalità incentivanti le imprese assai differenti le une dalle altre. Per tale motivo ritiene che sia necessario che lo schema in titolo sia modificato nel senso di amplificare il ruolo delle regioni.

Rileva poi che andrebbero assicurate quote significative di risorse, sul globale di quelle a disposizione, alle PMI e, soprattutto, alle microimprese che sono quelle che hanno più urgente bisogno di accedere alle misure incentivanti per crescere e avere efficienti opportunità di sviluppo evitando, ad esempio, gli errori che sono stati fatti con il piano Transizione 5.0 che si sta dimostrando inefficace e che ha visto un suo utilizzo assai ridotto da parte, soprattutto, delle PMI.

Crede, tuttavia, che la criticità maggiore dello schema in oggetto risieda nel fatto che da esso non si evince alcuna visione industriale del Paese, né presente né futura. Ritiene che, in tal senso, venga confermata l'inesistente politica industriale di questo Governo che impedisce a tutti, in primo luogo alle imprese, di capire dove si intenda andare a parare, come confermato dalle promesse del Ministro Urso sul cosiddetto « Libro bianco » sulla strategia industriale italiana, che avrebbe dovuto fare seguito al « Libro verde », e del quale non si ha notizia.

Stigmatizza che tale mancanza di chiarezza, in una situazione di mercato sempre più confusa, continui a perpetuarsi in un momento come questo contrassegnato dal costante calo del prodotto interno lordo italiano, che dura ormai da un triennio, dalla guerra in Europa e dalla questione dei dazi statunitensi che la trattativa dell'Unione europea non ha certo risolto. Crede di poter affermare che i pericolosi risultati che sono sotto gli occhi di tutti siano ascrivibili in larga parte anche all'inerzia di un Governo che ha le idee tutt'altro che chiare.

Ribadisce, infine, l'auspicio che il confronto con le associazioni di settore che saranno sentite in audizione, e che ritiene fondamentale, possa contribuire a focalizzare e superare le criticità del testo all'esame e quindi a migliorare lo schema di decreto legislativo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente Albero Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web*-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assosistema Confindustria.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Matteo NEVI, *direttore generale di Assosistema Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi la deputata Emma PAVANELLI (M5S) per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Matteo NEVI, *direttore generale di Assosistema Confindustria*, fornisce chiarimenti e ulteriori precisazioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confapi.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Gabriele MUZIO, *referente per il settore tessile di Confapi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi la deputata Emma PAVANELLI (M5S) per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Gabriele MUZIO, *referente per il settore tessile di Confapi*, fornisce chiarimenti e ulteriori precisazioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 110/2025: Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. C. 2586 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 88

SEDE REFERENTE

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 110/2025: Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.
C. 2586 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 10 settembre, il termine per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento in titolo è fissato alle ore 15 di oggi.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, prime di illustrare i contenuti del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (C. 2586), rileva che, nel corso dell'esame al Senato, sono state apportate alcune limitate modifiche al testo presentato dal Governo, che resta sostanzialmente invariato. Esso si compone complessivamente di tre articoli, compreso quello relativo all'entrata in vigore.

Osserva che l'articolo 1 reca disposizioni per disciplinare il commissariamento dell'Agenas. Il preambolo del decreto-legge in esame e la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione indicano la presenza di criticità organizzative e gestionali dell'Agenas, in relazione alle dimissioni del direttore generale e alla scadenza del presidente e del consiglio di amministrazione, nonché alla complessità della procedura per la ricostituzione degli organi.

In base al comma 1 dell'articolo 1, il commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si prevede che, fino al 31 dicembre 2025, il commissario eserciti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spet-

tanti, in base alla disciplina legislativa e allo statuto dell'Agenzia, al presidente, al direttore generale e al consiglio di amministrazione dell'Agenas (comma 2). Il commissario è nominato tra esperti, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione, di riconosciuta competenza in diritto sanitario e in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario. Si prevede che gli eventuali incarichi che il commissario abbia in corso al momento della nomina siano cumulabili con la stessa, sempre che non si rientri nelle fattispecie di incompatibilità previste per determinati incarichi presso pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (comma 3). Il comma 4 demanda a un decreto ministeriale la fissazione del compenso del commissario, stabilito nella misura pari a quello spettante al direttore generale dell'Agenas.

Infine, il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda che, in base alla procedura e ai requisiti stabiliti dall'articolo 1, è stato adottato il decreto di nomina del professor Americo Cicchetti.

L'articolo 2, come già accennato, reca misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, organizzazione della Santa Sede riconosciuta, nell'ordinamento italiano, come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (IRCCS), titolare di accordi contrattuali secondo le norme generali relative alla remunerazione delle strutture sanitarie. L'articolo specifica altresì che tali accordi restano fermi e non sono oggetto di revisione in relazione al finanziamento previsto dal medesimo articolo.

Il Senato, in prima lettura, ha soppresso il riferimento alla natura extraterritoriale dell'Ospedale in oggetto, sulla base della considerazione che le sedi di quest'ultimo rientrano nel territorio dello Stato italiano.

Il predetto finanziamento è previsto dal comma 1 in misura non superiore a 20 milioni di euro annui, nell'ambito delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione delle funzioni a cui è connesso il finanziamento e, conseguentemente, del relativo importo annuale (nel rispetto del suddetto limite massimo), nonché le modalità di rendicontazione delle attività assistenziali svolte dall'Ospedale in relazione alle funzioni assegnategli.

Infine, l'articolo 3 reca la norma relativa all'entrata in vigore del decreto-legge.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. C. 2574 Governo (Relazione alla XIV Commissione) *(Esame e rinvio)* 90

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. C. 2473 cost. Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 92

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 96

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del Movimento 5 Stelle) 97

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 95

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
C. 2574 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-*ter*, comma 1, del Regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando, altresì, un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Rileva, altresì, che la relazione approvata ed eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

Segnala che l'articolo 126-*ter*, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti verrà fissato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella giornata odierna.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, ricorda che il provvedimento è predisposto sulla base di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure nazionali per la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In tal ambito viene, infatti, previsto che il Governo predisponga un disegno di legge contenente le deleghe legislative necessarie per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Segnala che il disegno di legge di delegazione 2025 al nostro esame si compone di tre Capi, costituiti da tredici articoli. Nel dettaglio: – il Capo I (costituito dagli articoli 1 e 2) contiene le disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea; – il Capo II (costituito dagli articoli 3 e 4) contiene le disposizioni relative al recepimento delle direttive europee; – il Capo III (costituito dagli articoli da 5 a 13) contiene le disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti europei.

Per quanto riguarda specificamente le competenze della Commissione Agricoltura, segnala alcune disposizioni che indirettamente possono avere rilevanza per il comparto primario.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, che stabilisce nuove norme per la progettazione, costruzione ed immissione sul mercato di macchine, quasi macchine e prodotti correlati, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per i lavoratori e i cittadini dell'Unione e che abroga, a decorrere dal 20 gennaio 2027, la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

L'articolo 6 conferisce al Governo la delega ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 in materia di trasparenza e integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di *governance* (ESG), indicando una serie di princìpi e criteri direttivi specifici che dovranno essere seguiti nell'esercizio della delega.

L'articolo 7 conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

L'articolo 8 definisce i criteri per l'esercizio della delega da parte del Governo ai fini del recepimento del regolamento (UE) 2024/1244, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali. In particolare, si prevede: l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti; il riordino dei rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali; la facoltà per le autorità regionali competenti di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti; sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento; l'assegnazione alle autorità competenti dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie. Segnalo, in particolare, che tra i criteri e principi direttivi specifici ivi indicati si prevede la facoltà per le autorità regionali competenti di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti per conto dei gestori degli impianti di allevamento e di acquacoltura.

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1157, contenente norme per le procedure e i controlli sulle spedizioni di rifiuti. Faccio presente che il regolamento non si applica alle spedizioni di diverse categorie di rifiuti, come i sottoprodotti di origine animale.

L'articolo 13 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette. Il regolamento prevede la creazione dello *sta-*

tus di progetti strategici, essenziali per rafforzare la resilienza, l'autonomia e la competitività dell'industria a emissioni zero dell'Unione europea. I promotori dei progetti potranno infatti presentare domanda per qualificare gli stessi come « progetti strategici », capaci, così, di beneficiare di vantaggi aggiuntivi, tra cui l'attribuzione di uno « *status* prioritario » a livello nazionale, procedure di autorizzazione più rapide, un'attenzione mirata nell'ambito della *Net-Zero Europe Platform* e un trattamento più tempestivo nelle procedure giuridiche e di risoluzione delle controversie, in conformità con le leggi nazionali e dell'Unione. Gli Stati membri dovranno quindi designare un'apposita struttura amministrativa, incaricata della valutazione e qualificazione dei progetti come strategici. Un altro dei punti cardine del regolamento attiene alle procedure di appalto e alle aste: si prevedono criteri obbligatori non basati sul prezzo. Nelle aste per energie rinnovabili, come quelle per gli impianti solari o eolici, le autorità sono chiamate a valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità e alla resilienza, alla *cybersicurezza*, alla condotta aziendale responsabile e alla capacità di completare i progetti entro i tempi previsti.

Infine, segnala le seguenti direttive che dovranno essere attuate con delega e che sono contenute nell'Allegato A in quanto non corredate da principi e criteri specifici.

La direttiva UE 2024/2839 semplifica gli obblighi di segnalazione previsti, tra l'altro, dalla direttiva (UE) 1999/2/CE nel settore degli alimenti, considerando che tale esigenza risulta già soddisfatta dalla relazione che gli Stati membri devono presentare annualmente alla Commissione e che contiene dati analoghi.

La direttiva UE 2024/1760 introduce un sistema di *due diligence* in materia di sostenibilità aziendale. Le disposizioni si applicano, tuttavia, con decorrenza differenziata tra il 2027 e il 2029 in ragione della dimensione dei soggetti obbligati Si legge nei *considerando* che particolare attenzione è rivolta alle PMI, che vanno protette dal rischio di compromissione della loro sostenibilità economica; al contempo, le grandi imprese, in particolare nei settori agroalimentari e finanziari, sono chiamate a modificare pratiche di acquisto e modelli di *governance* per evitare squilibri di potere e garantire condizioni eque nella filiera. Ai sensi dell'articolo 2, l'ambito di applicazione è rappresentato dalle società dell'Unione e da quelle site in paesi terzi che presentano una delle seguenti condizioni: nell'ultimo esercizio hanno avuto a disposizione oltre mille dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 450 milioni di euro (per le società dell'Unione europea) o hanno generato un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio (società di paesi terzi); qualora non siano raggiunte tali soglie, si tratti della società capogruppo di un gruppo che le ha raggiunte; hanno concluso accordi di *franchising* o di licenza nell'Unione con diritti di licenza pari a oltre 22,5 milioni di euro, registrando un fatturato netto superiore a 80 milioni di euro a livello mondiale o nell'Unione (per conto proprio o in qualità di società capogruppo di un gruppo).

La direttiva UE 2025/794, infine, ridefinisce i termini temporali per l'applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, evitando costi e adempimenti anticipati in un contesto di revisione normativa mirata alla semplificazione.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.

C. 2473 cost. Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, ricorda che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto pa-

rere sul disegno di legge costituzionale C. 2473, all'esame della I Commissione, che modifica in alcune parti lo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Ricorda che, secondo quanto prevede l'articolo 116, primo comma, della Costituzione, gli statuti delle autonomie speciali sono adottati con legge costituzionale, non sottoponibile a referendum anche se approvate a maggioranza assoluta. L'articolo 103 della Costituzione specifica, poi, la procedura di modifica dello statuto, oggetto in parte di revisione all'articolo 1, comma 1, lettera q) del provvedimento in esame.

Rammenta, quindi, che il primo Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige è stato approvato dall'Assemblea costituente a fine gennaio del 1948. Successivamente, con legge costituzionale del 10 novembre 1971 è stato approvato il nuovo Statuto speciale, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. La riforma costituzionale del Titolo V, infine, operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, oltre ad aggiungere il nome bilingue alla denominazione della regione e a costituzionalizzare le due province autonome di Trento e Bolzano, prevede all'articolo 10 che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, segnala che per quanto riguarda le competenze della Commissione agricoltura, l'articolo unico, comma 1, con le lettere *e)*, *f)*, *g)* ed *h)*, modifica le materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome.

In particolare, viene aggiunto – con la lettera *e)*, numero 6 – il numero 29-*bis* all'articolo 8 dello Statuto, stabilendo che le province autonome di Trento e Bolzano hanno la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica. Questa competenza si accompagna a quelle già previste dai precedenti numeri 16 (« alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna ») e 21 (« agricoltura, foreste, Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine e bonifica ») dell'attuale articolo 8 dello Statuto.

Rileva, infine, che la lettera *h)*, interviene sulle attribuzioni dei presidenti delle province autonome, aggiungendo che gli stessi esercitano, altresì, le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica (di cui all'articolo 8, numero 29-*bis*), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni nonché all'attività di autorizzazione e sanzionatoria. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere *(vedi allegato 2)*, che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle, parere contrario sulla proposta di parere illustrata dall'onorevole Cerreto, sollecitando, di converso, l'approvazione della proposta alternativa presentata dal suo gruppo.

Ricorda, in merito, che nel 2022 è stata approvata una modifica costituzionale che inserisce la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali della Carta costituzionale. Le modifiche che con tale provvedimento si intendono introdurre nell'ordinamento faranno « carta straccia » di tali principi, affidando al Trentino-Alto Adige una competenza esclusiva nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica. Ricorda, inoltre, che le regioni possono disciplinare l'attività venatoria ma solo in senso più restrittivo e mai in deroga agli *standard* minimi fissati dalla legge statale. Conclude

affermando come risulti del tutto irragionevole una devoluzione della tutela ambientale in questi termini, soprattutto per una Regione che – ricorda – emette sentenze di abbattimento per lupi e orsi « a giorni alterni ».

Antonella FORATTINI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime la valutazione favorevole da parte del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere presentata dall'onorevole Cerreto. Ritiene, infatti, opportune le modifiche introdotte dal disegno di legge in esame, dal momento che – a suo avviso – devono essere proprio i territori interessati ad esercitare le competenze in tema di gestione della fauna.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime la valutazione contraria da parte del gruppo AVS sulla proposta di parere formulata dal relatore, ricordando che proprio nelle due Province autonome, interessate dal provvedimento, si sono verificate vicende particolarmente gravi dal punto di vista della tutela del benessere animale.

Ritiene che non è plausibile sostenere che la presenza di tali specie, quali lupi ed orsi, possa determinare lo spopolamento delle aree interne. Ricorda, al riguardo, come il suo gruppo abbia presentato numerosi strumenti del sindacato ispettivo per chiedere chiarimenti in ordine al verificarsi di una vera e propria « mattanza » degli orsi in quei territori. Ribadisce che, dal punto di vista del proprio partito politico, è fondamentale che l'uomo viva in equilibrio con le altre specie, salvaguardandone il reciproco benessere.

Monica CIABURRO (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime la valutazione favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di parere formulata dal relatore, ricordando che non si possono fare affermazioni semplicistiche sul tema del rapporto tra spopolamento delle aree interne ed equilibrio delle specie da tutelare. In particolare, evidenzia che alcune specie di fauna locale sono preservate proprio dall'operare dell'uomo attraverso l'allevamento e che si rischia di perdere biodiversità proprio a causa dell'eccessiva presenza di specie particolarmente aggressive e predatorie. Ricorda, ad esempio, che nella confinante Francia si sta attuando una importante politica di contenimento di alcune specie come il lupo. Ribadisce, quindi, che, essendo stato l'uomo per primo a modificare l'equilibrio tra tali specie, è importante che sia proprio l'uomo a ripristinare tale equilibrio. Ricorda in tal senso che è all'esame del Senato il disegno di legge di modifica della legge 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, proprio al fine di aggiornare una normativa ormai « datata ».

Giandiego GATTA (FI-PPE), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime la valutazione favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore.

Concorda, in particolare, con le argomentazioni espresse dalla collega Ciaburro, ricordando che la tutela della biodiversità passa necessariamente per l'affermazione di una visione antropocentrica e non ideologizzata dell'ambiente.

Ricorda, infatti, che il sovradimensionamento di alcune specie (lupi, addirittura cormorani in Puglia, ungulati come i cinghiali) mette a rischio proprio quelle specie che hanno da sempre convissuto in equilibrio con l'uomo. Rimarca, infine, che gli allevatori subiscono danni ingenti da parte delle specie aggressive che sono sovradimensionate e che le Regioni spesso non hanno risorse per ristorare tali situazioni.

Auspica quindi che operando in modo razionale e pragmatico si possa ipotizzare anche per le altre Regioni una soluzione sul modello di quella individuata nel provvedimento all'esame della Commissione per le Province autonome di Trento e Bolzano.

Davide BERGAMINI (LEGA), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime una valutazione favorevole, a nome del gruppo della Lega, sulla proposta di parere formulata dall'onorevole Cerreto, concordando con le riflessioni appena esposte dai

colleghi Ciaburro e Gatta. Rileva che la presenza di specie aggressive in territori non urbani mette a rischio l'attività agricola e il turismo ed esprime la certezza che le Province autonome di Trento e di Bolzano sapranno gestire con equilibrio e saggezza queste nuove competenze. A suo avviso, quindi, il provvedimento all'esame della Commissione va dunque nella giusta direzione, che è quella di rimettere l'uomo al centro, in equilibrio, con le diverse specie della fauna. Apprezza in modo particolare che anche il Partito Democratico si sia espresso al riguardo in modo favorevole.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Maria Cristina CARETTA *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere del relatore, la proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle risulta preclusa.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 settembre 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
C. 2473 cost. Governo.

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge costituzionale C. 2473, recante modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

preso atto con favore, per quanto di competenza, che il provvedimento attribuisce alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica e che, in relazione a quest'ultima, ai Presidenti delle province è riconosciuta l'autorità di pubblica sicurezza, ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni nonché all'attività di autorizzazione e sanzionatoria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
C. 2473 cost. Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL MOVIMENTO 5 STELLE

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge costituzionale C. 2473, recante « Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol »;

premesso che:

la forma e i confini dell'autonomia della regione Trentino-Alto Adige e di ciascuna provincia autonoma sono disciplinate dal vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, il quale, nello specifico:

definisce l'autonomia e il territorio (articoli 1-3);

elenca le funzioni proprie della regione e delle province e ne indica tipologia e limiti (articoli 4-23);

disciplina funzioni e composizione degli organi della regione e delle province; conferisce alle province la potestà legislativa in materia elettorale e di forma di governo e stabilisce norme e principi entro cui si esplica tale potestà; detta altresì le norme fondamentali sulla funzione legislativa (articoli 24-54);

stabilisce le norme fondamentali riguardanti il demanio e patrimonio (articoli 66-68), nonché la finanza (articoli 69-86) della regione e delle province;

lo Statuto può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali, così come stabilito dall'articolo 116, primo comma, della Costituzione, in base al quale gli statuti delle autonomie speciali sono adottati con legge costituzionale;

per quanto di competenza della Commissione, si rileva che le lettere *e), f), g)* ed *h)* modificano alcune materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome;

in particolare, la lettera *e),* numero 6) introduce, al comma 1 dell'articolo 8 dello Statuto, il comma 29-*bis*), attraverso il quale si affida alla regione Trentino-Alto Adige la competenza esclusiva su « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica »;

per quanto concerne devoluzione alla competenza esclusiva delle province autonome della « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale », si ricorda che la sentenza n. 192 del 2024, con riferimento alla diversa tipologia di trasferimento alle regioni di tale competenza, possibile ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (cosiddetto regionalismo differenziato), ha argomentato, in un *obiter dictum*, come tale materia rientrasse tra quelle alle quali, pur risultando riconducibili all'ambito di applicazione dell'articolo 116, terzo comma, afferivano « funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà »; secondo la Corte, infatti, « si tratta di una materia in cui predominano le regolamentazioni dell'Unione europea e le previsioni dei trattati internazionali, dalle quali scaturiscono obblighi per lo Stato membro che, in linea di principio, mal si prestano ad adempimenti frammentati sul territorio, anche perché le politiche e gli interventi legislativi in questa materia hanno normalmente effetti di *spill-over* sui territori contigui [...] la pervasività della disciplina eurounitaria nella suddetta materia trova il

suo fondamento nell'articolo 11 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), secondo cui le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile;

appare opportuno altresì evidenziare che l'ambiente è attribuito alla competenza concorrente dell'Unione (articolo 4, comma 2 TFUE) e pertanto lo Stato può intervenire solamente fino a quando l'Unione non abbia esercitato la sua competenza normativa; competenza che, in questo ambito, è stata esercitata in modo assai ampia » (Considerato in diritto 4.4);

con riferimento specifico alla tutela della fauna selvatica (e quindi alla disciplina dell'attività venatoria), si ricorda, in via generale, come tale competenza, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, rientri nella competenza residuale regionale e quindi, ai sensi del già richiamato articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, anche nelle competenze legislative esclusive delle regioni a Statuto speciale; tuttavia, allo stato tale competenza si esercita nei limiti imposti dalla potestà esclusiva statale in materia di « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » (articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione); la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 536 del 2002), ha chiarito che le disposizioni della legge n. 157 del 1992, sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, costituiscono il « nucleo minimo » di tutela ambientale, valido su tutto il territorio nazionale; le Regioni possono quindi disciplinare l'attività venatoria, ma solo in senso più restrittivo e mai in deroga agli *standard* minimi fissati dalla legge statale. Ciò vale per la determinazione delle specie cacciabili, per i periodi venatori, per i calendari di caccia e per le modalità tecniche del prelievo, tutti aspetti che, incidendo sulla sopravvivenza e la riproduzione della fauna, rientrano a pieno titolo nella tutela ambientale;

infine va evidenziato che la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è uno specifico dovere della Repubblica, che è stato recentemente inserito tra i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale e una sua devoluzione ad altri soggetti appare del tutto irragionevole,

esprime

PARERE CONTRARIO

Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 settembre 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.25.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli *(Svolgimento e conclusione)* 100

AUDIZIONI

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente,* introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.

Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE),* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente,* i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), le senatrici Ester MIELI (FDI) e Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI), ai quali risponde Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE).*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto Caravelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 101

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione del professore Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, già presidente del Consiglio superiore di sanità e presidente del Comitato tecnico scientifico 101

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI 101

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente LISEI. – Interviene il professore Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, già presidente del Consiglio superiore di sanità e presidente del Comitato tecnico scientifico. Sono presenti, inoltre, quale magistrato consulente a tempo pieno della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, la dottoressa Paola Izzo, nonché, quale collaboratore della Commissione, ai sensi del medesimo articolo, il dottor Francesco Bevere.

La seduta comincia alle 11.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, secondo quanto stabilito a maggioranza dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'audizione all'ordine del giorno, relativa al ciclo istruttorio sulle misure adottate nella prima fase dell'emergenza epidemiologica per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, con particolare riguardo all'aggiornamento e all'attivazione del piano pandemico, sarà svolta in seduta segreta. Il resoconto stenografico sarà redatto e conservato in regime di segretezza fino a cessazione delle esigenze di tutela dell'istruttoria.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del professore Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, già presidente del Consiglio superiore di sanità e presidente del Comitato tecnico scientifico.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 11.11 alle 13.56)

La seduta termina alle 13.56.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente LISEI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.06 alle 15.02.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 102

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, on. Emanuele Prisco *(Svolgimento e conclusione)* 102

Sulla pubblicità dei lavori 102

Comunicazioni del Presidente 103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 103

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, on. Emanuele Prisco.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Emanuele Prisco. Invita, quindi, il Sottosegretario Prisco a svolgere la propria relazione.

Emanuele PRISCO, *Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pino BICCHIELLI, *presidente*, Nadia ROMEO (PD-IDP), Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) e Beatriz COLOMBO (FDI), ai quali risponde Emanuele PRISCO, *Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Prisco per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 13.45, riprende alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori, se non vi sono

obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, comunica che nella riunione del 9 aprile scorso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato deliberato l'affidamento dell'incarico di consulenza a tempo pieno e non retribuito a Marzia Eugenia Sabella. Essendo pervenute le prescritte autorizzazioni, il rapporto di collaborazione con la Commissione è stato avviato a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, avvenuta nella giornata del 28 agosto scorso.

Comunica altresì che nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato deliberato l'affidamento – fatta salva l'acquisizione delle prescritte autorizzazioni – dell'incarico di consulenza a tempo parziale e non retribuito ad Angelo Gervasio.

Comunica, infine, che nella medesima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato deliberato l'affidamento al Ten. Col. Spe RFI Angelo Battista Roseti, Comandante del Nucleo Informativo Antincendio Boschivo del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e Parchi, delle funzioni di collegamento con l'Arma dei Carabinieri.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 settembre 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.45 alle 14.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente sulla programmazione dei lavori dei Comitati di verifica 3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. C. 1917-B cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 6

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 117/25: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2570 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 12

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 16

DL 110/25: Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. C. 2586 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 14

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 17

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. C. 2097-A e abb. 15

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028. Atto n. 289 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 15

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 117/2025: Misure urgenti in materia di giustizia. C. 2570 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 18

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 21

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. C. 2536 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. C. 2537 Governo *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)* 44

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. C. 2097 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 45

DL 110/2025: Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. C. 2586 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame conclusione – Parere favorevole)* 47

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 51

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere riguardanti la caserma « Boscariello » di Napoli e il comando dei vigili del fuoco di Barletta, Andria e Trani. Atto n. 291 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 48

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. Atto n. 292 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 55

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. Atto n. 293 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 59

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. Atto n. 295 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 60

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale. C. 2221 Tassinari (Parere alla VII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 62

ALLEGATO (Parere approvato) 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 64

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. C. 2473 cost. Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 67

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. C. 2473 cost. Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 68

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 70

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento Cinque Stelle) 71

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Matteo Gasparato a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. Nomina n. 101 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 75

Proposta di nomina dell'avvocato Paolo Piacenza a presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio. Nomina n. 103 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 76

Proposta di nomina del dottor ingegnere Domenico Bagalà a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Nomina n. 105 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 77

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Matteo Gasparato, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale (Nomina n. 101) 78

Audizione dell'avvocato Paolo Piacenza, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio (Nomina n. 103) 78

Audizione del dottor ingegnere Domenico Bagalà, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (Nomina n. 105) 78

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi. Atto n. 294 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 79

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 86

Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assosistema Confindustria *(Svolgimento e conclusione)* 86

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confapi *(Svolgimento e conclusione)* 87

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

DL 110/2025: Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. C. 2586 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 88

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. C. 2574 Governo (Relazione alla XIV Commissione) *(Esame e rinvio)* 90

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. C. 2473 cost. Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 92

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 96

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del Movimento 5 Stelle) 97

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 95

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 99

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli *(Svolgimento e conclusione)* 100

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori 101

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione del professore Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, già presidente del Consiglio superiore di sanità e presidente del Comitato tecnico scientifico 101

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI 101

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 102

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, on. Emanuele Prisco *(Svolgimento e conclusione)* 102

Sulla pubblicità dei lavori 102

Comunicazioni del Presidente 103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 103

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

19SMC0160320